INSTROMENTO, E CAPITOLI DELL' APPALTO DELLA TESORERIA DI ROMAGNA; E LORO ANNESSI.

PER IL SIG. BONIFACIO GRANARA;

IN RAVENNA, MDCLXXIV.

Appresso gli Stampatori Camerali, & Arciuescouali.

INSTROMENTO. E CAPITOLI DELL' APPALTO DELLA TESORERIA DI ROMAGNA. E LORO ANNESSI. PER IL SIG. BONIFACIO GRANARA.

IN RAVENNA, MDCLXXIV.

Appresso gli Stampatori Camerali, & Archiepiscopali.

IN NOMINE DOMINI AMEN.

RAESENTI publico Instrumento cunctis ubique pateat, euidenter, & notum sit, quod anno à Natiuitate eiusdem D. N. IESV Christi millesimo sexcentesimo septuagesimo secundo Indictione decima, die vero septima Aprilis Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. D. Clementis Diuina Prouidentia Papæ X. anno eius secundo. In mei Reuerendæ Cameræ Apostolicæ Notarij, ac testiũ infrascriptorum ad hæc omnia, & singula vocatorum, habitorum, specialiter, atq; rogatorum, præsentia, præsens, & personaliter existens Illustrissimus, & Reuerendissimus D. Hieronymus Gastaldus Protonotarius Apost. V. Signaturæ Sanctiss. D. N. Papæ Referendarius, & eiusdem Sanctissimi, & R. C. Apost. Generalis Tesaurarius, in exequutionem Chirographi manu Sanctitatis Suæ signati, ac D. S. Illustriss. pro contentorũ in eo exequutione directi, ac mihi Not. &c. hic inserendũ consignati tenoris sequentis videlicet.

Monsig. Girolamo Gastaldi Nostro Tesoriere Generale. Terminando nelli tempi infrascritti gl' Appalti della nostra Tesoreria di Romagna altre volte concessi à Baccio Buondelmonti, e Guglielmo Bonguglielmi, cioè all' vltimo di Nouembre 1673. l' ap-

 palto

palto della Teſoreria conceſſa per annuo cenſo di ſcudi tremila, e cinquecento moneta, e lire 112889. 18. 2. camerali contenute nella prima Tauola, e delli Beni di S. Mauro, e Giouedia, e poderi di Gambettola conceſſi per ſcudi duemila moneta al fine di Nouembre ſudetto, l'Appalto delle vndeci Caſtella conceſſo per ſcudi mille moneta per terminare all'vltimo di Decembre 1673. L'Appalto de Sali Foraſtieri per il Fiume Pò, e Città d'Ancona conceſſo per annui ſcudi quatromila, e cento moneta, l'Appalto della Salara di Ceruia, Ceſenatico, e Comacchio conceſſo per ſcudi dodici mila moneta da finire à tutto Giugno 1674. e l'Appalto delli trè quartrini à libra di carne conceſſo per ſcudi venti mila, e ottocento moneta da finire la Domenica delle Palme 1674. l'affitto di Caſtel del Rio per ſcudi ſeicento l'anno per fornire à tutto Nouembre 1673. e delli trè Giulij Macine per ſcudi trentanoue mila trecento ſeſſanta moneta da finire à tutto Nouembre detto anno da pagarſi tutto oltre le regalie douute à voi, & ad altri Camerali conforme il ſolito, e come più diffuſamente ſi contiene nelli Chirografi altre volte ſegnati, & eſſendoſi hora offerto Bonifacio Granara di prendere li detti Appalti per noue anni doppo la fine de ſudetti; Però ſodisfacendoci della detta perſona, & offerta: Di noſtro moto proprio, certa ſcienza, e pienezza della noſtra poteſtà: Vi ordiniamo, che ſenza affigere altri Editti, ne fare altre diligenze, nè ſeruare altre ſolennità in qualunque modo requiſite, diate, e concediate, ſi come noi diamo, e concediamo al detto Bonifacio Granara, ſuoi Eredi, e Succeſſori, Perſone, e Compagni, che li piacerà di nominare con la ſpeciale hipoteca, e prelatione ſopra tutti gl'effetti di detto Granara, e altri, che metterà, e ponerà nel Corpo del negotio, acciò la noſtra Camera in queſto habbi maggior ſicurezza, in maniera tale che ſopra detti effetti non vi ſiano, ne poſſino eſſere obligationi, ò ragioni, ch'eſcludano detta noſtra Camera l'Appalto della Teſoreria ſudetta di Romagna per il Cenſo di lire cento dodeci milla ottocento ottantanoue ſoldi dicidotto, e denari due Camerali con l'augumento ſolido di detto Cenſo di ſcudi trè mila cinquecento moneta di giulij dieci per ſcudo, l'Appalto de beni di S. Mauro, e Giouedia, e Podere di Gam-

bettola

bettola per annui ſcudi due milla moneta ſimili per anni noue da cominciare al primo Decembre 1673. l'Appalto dell'entrate delle vndeci Caſtella per annui ſcudi mille moneta per anni noue dal primo Genaro 1674. l'Appalto del Tranſito de Sali Foraſtieri per il Fiume Pò, e per la Città d'Ancona per annui ſcudi quattromila cento moneta pure per noue anni da cominciare al primo Luglio 1674. le Salare di Ceruia, Ceſenatico, e Comacchio per annui ſcudi dodecimila ſimili parimente per noue anni da cominciare il primo Luglio ſudetto: la Gabella delli trè quattrini à libra di Carne per annui ſcudi ventimila ottocento moneta per noue anni dalla Domenica delle Palme 1674. L'Appalto della Gabella delli trè giulij macine per annui ſcudi trentanoue mila trecento ſeſſanta ſimili per anni noue da cominciare il primo Decembre 1673. e l'affitto de beni di Caſtel del Rio per ſcudi ſeicento moneta dal primo Decembre 1673. ò altri più veri tempi, ne quali terminano li già conceſſi, da pagarſi le dette riſpoſte conforme il ſolito, oltre le regaglie Camerali, e nel reſto con tutti li patti da Voi ſtabiliti, e da ſtabilirſi ne' Capitoli, il tenore de quali vogliamo, che ſi habbino quì per eſpreſſi intieramente; quali approuiamo, e confirmiamo, di che ne ſtipularete Inſtrumento, dandoui facoltà di obligare la noſtra Camera, ſuoi beni, regioni, & entrate anco nella ſua più ampla forma per l'oſſeruanza dì quanto concederete, ò promettērete; Volendo Noi, e decretando che il preſente noſtro Chirografo vaglia, & habbia il ſuo pieno effetto, eſſecutione, e vigore, ancorche non ſi ametta, e regiſtri in Camera, e ne' ſuoi libri, e che non poſſa mai opporſi di obrettione, ò diffetto della noſtra volontà, & ancorche non ſiano ſtati affiſſi gl' Editti, e fatto altre diligenze, e ſolennità ſolite, e requiſiti negl' Appalti Camerali, ne ſi ſia fatto l'Appalto ad eſtintione di candele, & al più offerente, ſupplendo Noi à qualſiuoglia diffetti tanto formali, quanto ſuſtantiali non oſtante la Bolla di Pio IV. noſtro predeceſſore de regiſtrandis, e qualunque altra coſa, che in qualunque modo faceſſero in contrario, alle quali tutte, e ſingule hauendo il loro Tenore quì per eſpreſſo à ſufficienza per queſta volta ſolamente deroghiamo.

Dato nel noſtro Palazzo Apoſtolico di Monte Cauallo queſto di 9. Settembre 1671.

Clemens

Clemens Papa X. *Eiusdem Sanctissimi, & Reu. Cam. Apost. nomine, ac alias omni &c. sponte &c. ac omnibus &c. Locauit, & affictauit, &c. Illustriss. D. Bonifacio Granaræ filio bon. mem Ioannis Francisci Ianuensis licet absenti Perillust. & Excellente D. Ioanne Carolo Lasso Procuratore ad hæc specialiter constituto, prout docuit, per Instrumentum publicũ mandati procuræ sub die 4. Octobris* 1671. *prox. præteriti per D. Benedictũ Tizzonum Not. pub. Rauennaten. vt apparet rogatum, ac legalitate munitum, quod idem D. Ioannes Carolus suis præ manibus habens mihi &c. consignauit hic Instrument. tenoris sequentis videlicet. In Dei nomine Amẽ. Anno à Natiuitate D. N. Iesu Christi millesimo sexcentesimo septuagesimo primo, Indictione nona die verò quarta Octobris sedente Sanctissimo D. N. D. Clemente X. Diuina Pruuidentia Pont. O. M. In mei &c. ac testiũ infrascriptorũ præsentia principaliter existens Illustrissimus D. Bonifatius Granara filius bon. mem. D. Ioannis Francisci Ianuensis, mihi Not. ac testibus &c. optime cognitus dixit*, & *exposuit, quod Die nona nuper elapsi mensis Septembris seu &c. fuit à Sanctiss. D. N. Clemente Papa X. firmatum Chirografum directum Illustrissimo, & Reuerendissimo D. Hieronymo Gastaldo Thesaurario Generali, vt concedat quemadmodum idẽ Sanctissimus Pontifex per huiusmodi Chirographum concessit ipsi Illustrissimo Bonifatio, suisq; hæredibus, & successoribus, ac personis, & socijs ad eius beneplacitum nominandis cum speciali hipotheca, & prælatione super omnibus effectibus ipsius D. Bonifatij, vel aliorũ includendorum pro corpore negotij pro maiori sicuritate Reu. Cameræ, ita ut super dictis effectibus nullæ sint, nec esse possint obligationes, vel Iura dictæ Reu. Cameræ excludentes, & excludentia Appaltum Thesoreriæ Romandiolæ pro annuo censu centum duodecim mille octocentum octaginta nouem librarum, & solidorum decemocto, & denariorum duorum Cameralium, cum augmento solito dicti Census scutorum trium millium quingentorum monetæ Iul. x. pro scuto, Appaltum Bonorum S. Mauri, & Giouediæ, ac Prædij Gambuttulæ pro annuis scutis duobus mille similibus ad nouennium à die prima Decembris* 1673. *Appaltum Introituum vndecim Castrorum pro annuis scutis mille monetæ ad nouennium à die prima Ianuarij* 1674. *Appaltum transitus Salium forensium super Flumen Padi, & per Ciuitatem Anconæ pro annuis scutis quatuor mille centum monetæ ad nouennium à die prima*

Iulij

Iulij 1674. *Salarias Ceruiæ, Cesenatici, & Comachli pro annuis scutis duodecim mille similibus ad nouennium à die prima Iulij supradicti. Gabellas trium quadrantium libræ Carnis pro annuis scutis viginti mille octocentum monetæ ad nouennium à Dominica Palmarum* 1674. *Appaltū Gabellæ trium Iuliorum molarum pro annuis scutis triginta nouem mille trecentum sexaginta similibus ad nouenium à die prima Decembris* 1673. *& affictum bonorum Castri del Rio pro annis scutis sexcentum monetæ à die prima Decembris* 1673. *vel alijs verioribus temporibus, in quibus alij Appaltus, & affictus terminant, & ità vt dictæ anuæ responsionis solui debeant iuxta solitum vltra regalia Cameralia, & in reliquis cum omnibus pactis à prefato Illustrissimo, & Reuerendissimo D. Thesaurario firmatis, & firmandis in Capitulis, quorum tenores dictus Summus Pontifex habuit pro expræssis in dicto Chirographo, & illa confirmauit, & approbauit, mandauitque desuper exponi Instrumentum, & tribuit facultatem d. suam Reu Cameram, & eius bona Iura etiam in ampliori forma obligandi pro obseruatione omnium concedendorum, & promittendorum, & cum alijs facultatibus, & clausulis plenius in d. Chirographo contentis ad quod &c. prædictus, inquam; Illustrissimus D. Bonifacius Granaria sponte &c. ac deliberate &c. citra reuocationem quorumcumq; aliorum Procuratorum quomodolibet ab eo hucusque constitutorum, & alias omni meliori modo tuitiori, & validiori, quo potuit, & potest, fecit, constituit, & creauit, & solemniter ordinauit, facitque, constituit, creat, ac solemniter ordinat suum verum, & legitimum, & indubitatum Procuratorem, actorem, negotiorumque infrascriptorum gestorum, ac certum nuncium specialem ad infrascripta generalem; Ita tamen quod specialitas generalitati non derroget, nec contra videlicet Perillustrem, & Excellentē D. Ioannem Carulum Lassium I. V. D. licet absentem tamquam præsentem, & huiusmodi onus in se legitimè suscipientem solum, & in totum specialiter, & expreße ad ipsius D. Constituentis nomine, ac pro eo, & eius parte comparendum esse principaliter, & præsentandum coram dicto Illustrissimo, & Reuerendissimo D. Thesaurario Generali, ac in Camera Apost. & alibi vbi, & coram quo opus fuerit toties, quoties, & in executione dicti Chirographi, & omni alio meghori modo &c. omnes, & singulos supra enunciatos Appaltus, & affictus conducendum pro ipso D. Constituente, suisque Hæredibus, & Successoribus, necnon alijs personis ad beneplacitum quandocunque nominandis,*

nandis, vel in socios asſumendis, ac modis, & formis in dicto Chirographo contentis, & alijs conuentionibus, & Capitulis desuper quomodolibet, quomodocumq; & qualitercumq; prædictũ eius Procuratorem cum d. Illustrissimo, & Reuerendissimo D. Thesaurario, & alijs quibuscumque conueniendis, & firmandis, aliorumque omnium, & singulorum perpetuam obseruantiam, & inuiolabilem premittendum, sub obligationibus, hipothecis, & prælatione omnium bonorum, & effectuum præsentium, & futurum d. D. Constituentes, ac sui ipsius, & prò, seu occasione dd. Appaltuum, & affictuum, & illorum conductionis rogari faciendum quodcumque publicum Instrumentum, vel Instrumenta per quouis Not. cum pactis, & conditionibus in dicto Chirographo contentis, & alijs Capitolationibus, Conuentionibus, promissionibus bonorum obligationibus, hipothecis, Camerali obligatione, iuramento, & alijs in similibus vsitatis, & apponi solitis, & dicto eius Procuratori liberè placitis, & benè visis, & generaliter ad omnia, & singula alia faciendum gerendum, procurandum pariſceudum, & conueniendum, quæ in præmissis, & circa pacta fuerint necessaria, & consueta, sed requisita, vel quomodolibet opportuna, & quæ iuris ordo, & facti qualitas postulant, exigunt, atque requirunt, & quæ ipse D. Constituens faceret, & facere poßet, si prædictis omnibus præsens, & personaliter intereſſe, etiam si talia forent, quæ mandatum exigerent magis speciale, vel generale, quã præsentibus est expræssum dans &c. pritens &c. releuans &c. sub hipotheca &c. rogans &c. Actũ Rauennæ sub Parocchia Ss. Vincentij, & Anastasij in Palatio Illustrissimorum DD. Hered. bon. mem. Illustrissimi D. Andreæ Emi Nobilium Venetorum habitationi dicti Illustrissimi D. Granaræ Constituentis in Camera peperioris versus viam Sancti Montis Pietatis prope Salam præsentibus ibidem Reu. D. Xysto ab Alio Presbytero Sacerdote Rauennæ, & D. Io. Baptista Lucono Veneto continuo habicatore Rauennæ testibus ad prædicta omnia, & singula vocatis, & adhibitis &c. Ego Benedictus Tizzonus Ciuis, & publicus ex Colleg. Rauennæ Not. de prædictis rogat. præsens procuræ Instrumentũ aliena manu transumptum subscripsi, authenticaui, & approbaui requisitus &c.

Loco ✠ signi.

Hieronymus de Fabris Sac. Theol. & *I. V. D. Protonot. Apost. S. Metropolit. Eccl. Rauennæ Canonicus Theologus*, & *Eminentiss.* & *Reuerendiss. DD. Palutij Tituli Basilicæ Ss. Duodecim Apost. Presbyteri Cardinalis*

dinalis Alterij S. R. E. Camerarij, & eiusdem S. Rauennatis Ecclesiæ Archiepiscopi, & Principis in Spiritualibus, & Temporal. Vic. Generalis.

Vniuersis, & singulis &c. notum facimus, & attestamur supradictum D. Benedictum Tizzonum Not. Colleg. Rauennæ esse publicum, & legalē, ac talem qualem se facit, suisque scripturis in Iuditio, & extra plenā semper adhibitam, in diesque magis adhiberi fidem &c. In quor. &c. *Datum Rauennæ in Palatio Archiepiscopali hac die* 8. *mensis Octobris* 1671.

Loco ✠ sigilli. *Franciscus Spazzolus Not. & Canc. Archiep. &c.*

Præd. D. Bonifatio, ac Socijs ab eo nominandis, eorumque hæredibus, & successoribus quibuscumque præsente, & acceptante, ac vnà mecum Not. legente stipulante, & nihil &c. quat. opus sit de rato &c. prædictumque D. Bonifatium præsens Instrumentum omniaque, & singula in eo contenta, & expreßa quæcumq; ratificaturum fore infra tres menses ab hodie proximos, Instrumentumque ratificationis huiusmodi in publicam, & authenticam formam, cum insertione tenoris præsentis in actis meis &c. infra d. temporis exhibiturū in forma promittente &c. libere &c. itàquod &c. alias &c. Thesaurariam Prouinciæ Romandiolæ, Bona Sancti Mauri, & Iouediæ, ac Prædium Gambettulæ, Gabellam trium Iuliorum macinatus Bonæ Castri Rij, Introitus vndecim Castellorum, *Transitum Salium exterorū, Salarius* Coruiæ, *Cesenatici, & Comachli, & Gabellam Carnis dictæ Thesoreriæ vnita, & annexa, ac in per inserto Chirographo, & Capitulis infradicendis latius contenta,* & *expreßa ad habendum* &c. *ponens* &c. *transferens* &c. *constituens* &c. *donec* &c. *constituuntur &c. Huiusmodi autem affictum idem Illustrissimus, & Reuerendissimus D. Thesaurarius Generalis dicto nomine fecit* &c. *ad fauorē prædicti D. Bonifatij Granariæ licet absentis stipulante quosupra pro eo interesse pro tempore, & temporibus, annuoque affictu, & responsione latius in per inserto Chirographo expreßsis, & cum pactis, & Capitulis, quę idem Illustrissimus,* & *Reuerendiss. D. Thesaurarius Generalis suis per manibus habens mihi &c. hic inserenda tradidit, & consignauit tenoris sequentis videlicet.*

1 Monsig. Illustrissimo Tesoriere in nome di Nostro Sig. e sua Reuerenda Camera Apostolica dà, e concede in appalto al Sig. Bonifacio Granara, e Compagni, che li piacerà nominare loro heredi, e successori la Tesoreria di Romagna con altri membri, & entrate, che essa Camera hà in detta Prouincia, e che si esprimeranno à basso per anni noue prossimi, da cominciare nelli tempi infrascritti, e dal fine dell' appalto corrente, che tengono li Signori Baccio Buondelmonti, e Guglielmo Buongulielmi, come si specificaranno appresso per annui affitti, e risposte, e con li Capitoli, e conuentioni, e dichiarationi, che si contengono nel presente contratto, cioè la Tesoreria della Prouincia di Romagna, & Essarcato di Rauenna con tutti li Priuilegi, Immunità, e Giurisditioni, autorità, e facoltà, e con tutti li membri, entrate, e prouenti ordinarij, e straordinarij, liberi, e franchi da qualsiuoglia impositione, e come si dichiararà nelli appressi Capitoli, e Tauola, e nel modo, e forma, che appresso si dirà per anni noue da cominciare al primo di Decembre dell' anno venturo 1673. e da finire come segue per tutto Nouembre 1682. per annuo affitto, e risposta di lire Camerali cento dodeci mila ottocento ottantanoue, soldi 18. e den. due Camerali da pagarsi in quelle monete, che è stato solito p il passato, conforme si dichiararà nella Tauola da consegnarseli, e per augumento di detto censo scudi trè mila, e cinquecento di moneta da pagarsi come sopra.

2 Item li Terreni, Selue, e Prati, Datij, l' vso, & habitatione della Torre, e Magazzeni, fosse da grano, & altri beni, quali detta Camera hà, e possiede nel Territorio, e Giurisditione della Terra di S. Mauro, e Giouedia di detta Prouincia di Romagna con priuilegi, Immunità, & altro, come sopra per anni noue da cominciare detto giorno primo di Decembre dell' anno venturo 1673. e da finire come segue per annuo affitto di scudi due mila di moneta.

3 Item l' Appalto dell' entrate dell' vndeci Castelli, che hà la detta Camera in detta Prouincia similmente con li Priuilegi, & altro come sopra, e con li medesimi Capitoli, e modi, che sono

stati

stati affittati nel detto Appalto passato per anni noue da cominciare al primo Gennaro 1674. e come segue da finire per annuo affitto di scudi mille moneta.

4 Item l'Appalto del transito de Sali Forastieri per il Fiume Pò, e Città d'Ancona tanto per quello si riscuoteua dalla bo. mem. d'Alfonzo Terzo già duca di Ferrara, come per quello spettante alla Sede Apostolica nel modo, e forma, che è stato ridotto dalla fel. me. di Clemente VIII. e che hoggi doppo la recuperatione di Ferrara si riscuote, quale è di giulij quindeci per ciascun Moggio di Sale à misura di Ferrara, che si transita per il Fiume Pò verso la Lombardia, e di giulij dodeci per ciascun Moggio di Sale, che si transita per Ancona, con tutti li priuilegi, & altro come sopra nel modo, che l'hanno goduto gl'Appaltatori passati per anni noue da cominciare il primo Luglio 1674. e come segue da finire per annuo affitto di scudi quattromila, è cento moneta.

5 Item l'Appalto del Sale, e Saline di Ceruia, e Cesenatico per anni noue da cominciare al primo Luglio 1674. e da finire come segue per annuo affitto di scudi dodeci mila moneta.

6 L'Appalto dell'essattione delle Gabelle altre volte imposte, e respettiuamente augumentate di quattrini trè in tutto per ciascuna libra di Carne, che si smaltisce nelli luoghi della Prouincia di Romagna per anni noue da cominciare alle Palme dell'anno 1674. e finire come segue per annuo affitto di scudi ventimila, & ottocento moneta.

7 Item l'Appalto, e Gabella delli trè giulij per Rubio delle macine per anni noue dal primo Decemb. dell'anno venturo 1673. per annui scudi trenta noue mila trecento sessanta.

8 Quali somme, e risposte come sopra specificate dourà detto Sig. Appaltatore pagare ogn'anno, come il Sig. Giò. Carlo Lassi Procuratore come sopra constituito in suo nome, e con detta promessa de rato promette alla Reu. Camera, e per essa à chi, e nel modo, che sarà espresso nella Tauola della detta Teforeria, e prouenti da consignarseli successiuamente nel modo, che li verrà ordinato da Monsig. Tesoriere Generale di Nostro

9 In oltre detto Sig. Bonifacio Granara sia obligato di pagare ogn' anno anticipatamente à Natale del proprio le regaglie douute per causa di detti Appalti all'Eminentissimo Sig. Card. Camerlengo, & à gl'Illustrissimi Signori Monsig. Tesoriere Generale di Nostro Signore, Chierici di Camera, & altri Camerali à ragione d' vn Ducato, e mezo d' oro di Camera nuoui delle stampe per ogni cento scudi di moneta, che importano le risposte delli Censi della Tesoreria, & altri prouenti, & entrate predette, come si prattica, e deue farsi dagl' altri Tesorieri, & Appaltatori Camerali.

10 Si Conuiene espressamente, che detto Appaltatore non debba, ne possa per qualsiuoglia pretesto, ò causa ritardare, ne ricusare di fare detti pagamenti, mà solo in caso, che hauesse saldati li suoi conti in Camera, e per sentenza fosse dichiarato Creditore d' essa, e che per la somma della quale sarà creditore non venendo sodisfatto dalla Camera in contanti possa ritenersi di quello, che è obligato di pagare per la causa sopradetta, e restando debitore, paghi in fine dell' anno in mano del Depositario Generale della Reu. Camera in Roma, ouero à chi li sarà ordinato da Monsig. Tesoriere Generale pro tempore, & in tutto come più distintamente nel Capitolo 41.

11 Item detto Monsig. Illustrissimo Tesoriere in nome di detta Reu. Camera assegna al medesimo Tesoriere per Introito, & assegnamento fermo, certo, e stabile di detta Tesoreria scudi quattromila doicento di paoli 12. l' vno sopra li maleficij di detta Prouincia, e si conuiene, che detto Tesoriere debba hauere questa somma facendosi, ò non facendosi, & in caso, che detti Malefitij ascendessero à maggiore somma di d. scudi 4200. di giulij 12. l' vno, la Camera habbia d' hauere la metà di tutto quello soprauanzara, e l' altra metà detto Tesoriere d' anno in anno, ne si possa computare, ne compensare vn' anno con l' altro, mà ciascun anno si consideri distintamente, e si regoli come sopra, comprendendo tutti li malefitij così grandi come piccoli, pene, condennationi, contrabandi, pace, e sigortà rotte, e confiscationi de beni d' ogni sorte douuti alla Camera, eccet-

tuati però li feudi, Castelli, e Giurisditioni, ne quali detto Appaltatore non possa pretendere cos' alcuna, mà spettino liberamente alla detta Camera, e per essecutione del presente Capitolo sia tenuto detto Appaltatore dar credito alla Camera d'anno in anno distintamente, e nominatamente di tutti li malefitij, che si faranno, e dell'altre Incamerationi predette, & all'incontro darà debito in esso conto di detto assegnamento fermo di scudi 4200. di paoli 12. l'vno, come si è fatto nell' Appalto de Signori Buondelmonti,& Acciaioli. Dichiarando espressamente, che il detto assegnamento debba entrare, e comprendersi tutto quello, che venisse pagato in Roma per le cause in qualunque modo incominciate nella Prouincia, e terminate in Roma, ò in altro luogo per ordine de Signori Padroni, etiamdio, che da Roma, ò altroue fosero mandati Commisarij à formare l' Inquisitione, e Processi, purche veramente siano state incominciate à conoscersi in detta Prouincia, ò da Commisari venuti da fuori, ouero da Giudici ordinarij di quella, ò d' essi stessi, ò come deputati da qualunque altro, che n' habbia faccoltà, e così in caso, che il delitto sia stato commesso in Prouincia, così da Prouinciali, come da forastieri, e di queste partite come sopra douerà detto Appaltatore dar credito alla Camera nel conto predetto de malefitij, & all' incontro debito alla Camera medesima nel conto corrente, se hauerà incamerato il denaro da regolarsi poi li conti nella maniera che si è detto di sopra, prohibendo espresamente, che non si posa far compositione, ò gratia de malefitij di detta Prouincia dal Superiore di quella senza il consenso in scriptis di detto Appaltatore, e suoi ministri, e che nelle suppliche, decreti, lettere, & altre scritture di compositioni, ò gratie habbia da eserui la sua mano, & il suo consenso, altrimente siano inualide, e di nesun valore, ne per virtù d'ese posano eser rilasati di Carcere i prigioni, nè rimessi alla Patria i condannati, e per le cause, che fosero tirate à Roma non possino eser spedite se prima nõ sarà stato citato in Roma il Procuratore di detto Appaltatore, & il Proceso, e la speditione altrimente fatta sia nulla, e detta Camera sia obligata

far publicare il presente Capitolo per tutta la Prouincia ad ogni richiesta di detto Tesoriere Appaltatore.

12 E le Decime, vigesime, & altre regaglie, & emolumenti di detti maleficij, che si deuono alli Legati, Presidente, & Auuocato Fiscale, si debbano pagare conforme al solito, e di mano dell' Appaltatore, conforme alla Bolla di Sisto V. e darne debito alla Camera nel conto corrente come s' è fatto sin quì.

13 Item detto Monsig. Illustrissimo Tesoriere in nome di detta Reuerenda Cam. assegna al medesimo Tesoriere per introito, & assegnamento fermo, certo, e stabile di detta Tesoreria scudi diecimila moneta di paoli dieci per scudo ogn' anno durante detto Appalto sopra il ritratto di tutte le tratte estrattioni de grani, biade, legumi, tritelli, oglij, pane, biscotti, e qualunque altra cosa solita à pagare estrattione, che si estraheranno nel tempo della presente condotta per Mare, e per Terra fuori della Prouincia, ouero da luogo, à luogo dentro d' essa, secondo il solito, e che passaranno per quella per transito, quali scudi dieci mila, debba consignarli detto Tesoriere ogn' anno senza alcuna diminutione, se bene gl' emolumenti, che ritrarrà di dette tratte non ascendessero alla somma di scudi dieci mila, e si debba calcolare ogn' anno distintamente da per se, ne il mancamento d' vno si possa mai compensare con quello, che si auanzasse nell' altro, mà sempre in quell' anno, che il ritratto delle tratte non arriuarà alla detta somma di scudi dieci mila, sia obligata detta Camera per tutta quella rata, che mancarà reintegrare detto Tesoriere di suo proprio, dandoli facoltà di darglene debito nel suo conto corrente, con questo però, che esso Tesoriere sia tenuto darne conto giurato in Camera in ciascun' anno di tal mancamento, & in caso, che il ritratto di dette tratte eccedesse la detta sōma di scudi dieci mila l' anno, tutto detto auanzo sia libero di detto Tesoriere, e ceda in tutto, e per tutto à suo benefitio, & vtile, dichiarando, che per li scudi dieci mila di moneta, quali come sopra si concedono al Tesoriere ogn' anno sopra le dette tratte, si debba intendere la prima annata dal primo di Decembre 1673. à tutto Nouembre 1674. e così seguita-

re d' anno in anno talmente, che goda il beneficio delle noue annate intiere alla detta raggione, delli quali scudi dieci mila di moneta nella scrittura dourà dar debito alla Camera in conto di tratte, e mettere in credito di essa tutto quello, che cauarà dalle medesime tratte per poterne agiustare il conto di anno in anno, dandoli facoltà di tenere in debito alla detta Camera nel conto corrente tutto quello, che mancarà fino alla somma delli scudi dieci mila di moneta, e debba il detto Tesoriere riscuotere sempre le dette tratte ordinarie al prezzo solito quì di sotto notato, e ponerlo, come si è detto, in credito al detto conto di tratte assieme con quel di più dell' augumento fatto, ò che si facesse oltre il detto prezzo ordinario di tali tratte, dedotte però le dieci per cento, che sopra il detto augumento si concedono à detto Tesoriere, de quali non sia tenuto à dar conto alla Cam. con conditione ancora, che quando la Camera venderà effettiuamente tratte de grani, biade, e legumi di qualsiuoglia sorte per Mare, ò per Terra fuori dello Stato Ecclesiastico detto Appaltatore debba esser preferito ad ogn' altro per il medesimo prezzo in dette tratte per quella quantità, che raccoglierà nelli terreni della Camera, e che potrà incettare per vigore delli presenti Capitoli, & in euento, che non si concedessero tratte per fuori dello Stato Ecclesiastico, mà solo se ne dassero p Bologna, e per Ferrara detto Tesoriere habbia in questo anco la prelatione per la detta rata, eccetto però in quello, che si deue alle dette Città per seruitio dell' Abondanza, & il medesimo si dourà fare dell' altre Communità, & Abbondanze dello Stato Ecclesiastico. Dichiarando d' accordo, che la tratta ordinaria s' intenda essere di Bolognini sei Camerali, conforme al solito per ogni staro alla misura di Rauenna, e tutte l' altre misure per le Città, Terre, Castelli, e Luoghi di detta Prouincia si habbianno da ridurre, calcolare, e regolare secondo la misura di Rauenna per il pagamento di detta Tratta da riscuotersi dal Tesoriere, al quale sia permesso di dar debito alla Reu. Cam. di paoli dieci per rubbio del grano, e paoli cinque di Marzatelli per quella quantità della sudetta rata di tratta, che dichiarerà, come si dirà ...

sotto non hauer potuto godere tanto per fuori di Stato, come per Bologna, e Ferrara, e che detta somma rispettiuamente possa detto Tesoriere dar debito alla Camera nel conto corrente, con questo però, che debba il medesimo p tutto il mese d' Agosto di ciascun' anno intimare alla Camera, se in quell' anno vorrà, ò non vorrà la sudetta prelatione, e per qual quantità, oltre l' altra intimatione, che il medesimo Appaltatore dourà fare ogni volta, che verà il caso dell'estratione, che fosse data ad altri, qual caso s' intenderà all' hora venuto à notitia di detto Appaltatore quando sarà al medesimo presentata la Patente dell' estrattione nella speditione del Bollettino. Dichiarando, che se l' Appaltatore doppo fatta detta intimatione, e dichiaratione per tutto il mese d' Agosto non haurà poi per tutto il mese d' Ottobre susseguente procurata la speditione della Tratta resti libera la Cam. dell' obligo sudetto, e possa vendere liberamente le tratte ad altri, come anco in caso, che detto Tesoriere hauerà spedita la sua tratta nel detto termine, rimanga alla Camera la medesima libertà di concederla ad altri, e questo non possa esser impedito di consumarla sotto pretesto della prelatione, e Tratta sudetta del detto Tesoriere.

14 Item si conuiene, che sin tanto durerà la gratia fatta alla Città di Balogna delle 4000. Corbe di grano da estraersi da Castel Bolognese, ò vero se li facesse di nuouo per detta somma detto Tesoriere non possa farli pagare cosa alcuna per tratta, ne per transito di detto grano, ne meno dar debito alla Camera di cosa alcuna, mà però detta estrattione non si possa, ne debba fare senza interuento di detto Tesoriere, e suoi Ministri.

15 Item si dichiara, che le tratte douute, e che si douranno per loro immunità concedere all' Eminentissimo Sig. Cardinal Camerlengo, Signori Chierici di Camera, e Camerali tanto per conto loro beni proprij temporali, come di Chiese, e Beneficiati in Romagna passino franche, e libere in tutto, e per tutto, senza che esso Sig. Tesoriere ne possa dimandare ristoro alcuno, ne meno darne debito alla Camera, ma di tutte l' altre tratte, tante per Terra, quanto per Mare di qualsiuoglia persona

quantunque essente, e priuilegiata etiamdio spedite per moto proprio, esso Tesoriere possa, e debba secondo il solito far pagare all' estraenti la sua tratta ordinaria, e di più li dieci per cento dell' augumento, che peruenerà alla Camera, ò a quelli, che riuendessero dette tratte, ancorche le patenti lo prohibissero, ò fosse violentato dalli Legati, ò altri Officiali, contro quali possa detto Tesoriere riualersene per la rata sua di dette tratte, e di sua propria autorità ritenersi le loro prouisioni, & in ciò detta Camera debba, bisognando, amministrare a detto Tesoriere spedita giustitia, e non riualendosi non possa dimandare ristoro alcuno dalla Camera, & in caso, che nella gratia fatta da Nostro Sig. della tratta, si dicesse, che debba passare franca etiam per la portione del Tesoriere, nõ possa detto Tesoriere esigere cosa alcuna dall' estrahenti, ma se li da faccoltà, che possa dar debito alla Camera tanto della tratta ordinaria, quanto dell' augumento, qual augumento si habbia à regolare conforme a quello communemente si riscuote da altri.

16 Dichiarando intorno al particolare delle tratte, delle quali si è disposto sopra, che si eccettua dal pagamento d' esse tratte tutto il pane, e biscotto, che per necessario vso de Marinari si suol dare in Prouincia, e non altrimente, e si eccetuano ancora da questi Capitoli li grani, e biade, quali per vso, e seruitio della Corte di Roma si estraessero dalla Prouincia, e si conducessero à Roma, ò altro luogo, doue risedesse Nostro Sig. con la Corte, nel qual caso nõ possa detto Tesoriere pretendere tratta alcuna mà si debba dare al medesimo la commissione per la Compra, speditione, & imbarco, e se nel viaggio per condurre detti grani à luogo destinato fossero impediti, e ritenuti tali grani, e biade in qualunque luogo, e se ne facesse ritratto, in tal caso il Tesoriere debba hauere la metà di quell' vtile solamente, che cauasse la Camera di detti grani, e biade, dedottone il prezzo, e spese fatte in essi fino al netto ritratto, il quale vtile sia in luogo di d. tratta da darsene però ad esso credito nel conto di tratte.

17 Le licenze de grani, ò biade, che si mandaranno tanto per li luoghi di detta Prouincia, come anco fuori di quella, e saranno

ſpedite dalli Legati, Vicelegati, ò Preſidente pro tempore tanto per ſe ſteſſi, quanto con le patenti dell' Eminentiſſimo Sig. Cardinal Camerlengo, tanto per quelli, che deuono pagare, quanto per quelli, che deuono paſſare franchi, non poſſino eſſere eſſeguite da officiale alcuno ſenza ſottoſcrittione di mano di eſſo Teſoriere, ò ſuo deputato, e del rincontro della Camera, quali ſiano obligati tenere diligente nota di tutto, acciò la Camera non ſia defraudata, & eſſendo eſseguite ſenza la ſottoſcrittione ſudetta tanto l' eſtraente quanto ciaſcuno intereſsato, caſchi in pena della perdita del grano, e biade, e di ſcudi 10. per ciaſcheduna corba, ò ſtaro, e gl' Officiali tanto del Commune, quanto d' altri, quali haueranno meſsa la mano prima, che in dette licenze vi ſia la ſottoſcrittione di detto Teſoriere, e ſuoi Deputati, e rincontro reſtino priui dell' Offitio, & incorreranno in altre pene ad arbitrio della Camera, e dette licenze, che ſi daranno dal Superiore di condurre grani, e biade da luogo à luogo per la Prouincia in tempo del raccolto ſecondo il ſolito, e di tenerli fuori di dette Città, e Caſtelli debbano eſsere ſottoſcritte da detto Teſoriere ſotto le pene ſopradette, e detto Teſoriere non poſsa, ne debba far pagare coſa alcuna per detta ſottoſcrittione, e quando dal ſuperiore di detta Prouincia ſarà ſegnata tratta alcuna inanzi, che vi ſia la ſottoſcrittione di eſso Teſoriere, ò ſuoi Deputati per vigore della quale ſia eſtratto il grano, ò altre biade etiamdio in minima quantità poſsa detto Teſoriere procedere contro quelli, li quali haueranno comprato, e venduto grano, & altre biade, ò vero di ſua propria autorità ritenere il prezzo delle tratte nelle paghe di detto ſuperiore, che haurà contrauenuto.

18 E perche ſeguono del continuo molte eſtrattioni de grani, e marzatelli da luogo à luogo, e Prouincia à Prouincia contro la forma de Bandi, e ſenza pagare la tratta con gran danno della medeſima Camera, per queſto ſi concede facoltà ampliſſima al predetto Teſoriere di far proſeguire li giuditij contro li Delinquenti, e procedere contro di loro etiam per Inquiſitione, & in ogni miglior modo, dandoli facoltà di poter far publicare il preſente Capitolo p tutta la Prouincia ſempre, che ad eſſo parerà,

19 Item si conuiene che le assegne de grani, e biade generali, e particolari da farsi, ò pigliarsi in Prouincia, si debbano fare, e pigliar sempre, & in ogni luogo con interuento di detto Tesoriere, ò ministri da lui deputati, il quale Tesoriere sia obligato interuenirui, ò deputare altri per detto effetto in suo luogo.

20 Item detto Monsig. Illustrissimo Tesoriere in nome di detta Camera concede al d. Tesoriere l'esattione delle Tasse morte, quali prima erano assegnate al Monte Pio estinto, e successiuamente al Monte Nouennale da riscuotersi conforme alla Tauola da darsi, li denari, della quale esattione dedottine li cinque per cento per la prouisione conforme al solito, dourà esso Tesoriere pagarli al detto Monte Nouennale, ò da altri conforme à quello, che sarà notato nella Tauola dell' esito.

21 Si concede à detto Tesoriere l'esattione della tassa del Sussidio Triennale di quella Prouin. e del quarto aggiunto da incominciarsi come sopra con tutti gl' emolumenti soliti, e consueti, & espressi nella Tauola, & il detto Tesoriere sia obligato pagare il denaro di detta Tassa, e quarto aggiunto nelli tempi, e modi espressi, e contenuti in detta Tauola, e sia tenuto dar conto di detta esattione, e giurarlo in Camera ogn' anno, e pagare al Depositario Generale, ò ad altri, che gli venisse ordinato tutto quello, che gl' auanzarà in mano per detto Sussidio, e quarto liberamente, e senza però ritardare mai li sudetti pagamenti.

22 Dichiarando che detto Tesoriere possa li denari del Sussidio far condurre da Corriero ordinario di Venetia, Mulattieri, ò Vetturali, quando però dalla Camera non gli fosse dato ordine in contrario sempre à risico della Camera, con questo però, che detto Tesoriere sia obligato farli notare sempre, che si consegnaranno da vn Notaro della Camera in detta Prouincia, & in presenza di Monsig. Vice Legato, ò Presidente della Prouincia, & in loro assenza del Gouernatore di quella Città, nella quale si consegnaranno detti denari, & indrizzarli à Roma à quel Banco, che sarà deputato da detto Tesoriere, per pagarli ad Depositario Generale, ò ad altri come sopra.

23 Si conuiene, che detto Tesoriere habbia anco à fare tutte l'

 altre

altre essattioni Camerali, che si riscoteranno in detta Prouincia, ò siano Camerali, ò Communitatiue per assegnamento alli monti delle medesime Communità, e non possa ricusare tal essattioni, mà fare le diligenze per essigere conforme si fà per tutti gl' altri pesi Camerali, con che volendo le dette Cõmunità pagare in Roma à chi ordinarà detto Tesoriere, lo possino fare senza che esso possa pretendere cos' alcuna, facendosi ciò solo per il buon gouerno di questa essattione, e per sapere quali Cõmunità habbino pagato, e quali nò, da pagarsi poi ne modi, e tempi, & alle persone, che sarãno specificate nella Tauola, ò ordini di Monsig. Tesoriere, con le prouisioni solite, e consuete, e come l'hãno godute, ò è stato solito godersi da altri Tesorieri passati, e facendosi nuoue impositioni annuali debba detto Tesoriere riscuoterle con li medesimi emolumenti, e volendo la Camera di queste, e di quelle, che sono già imposte far partiti, esso Tesoriere sia preferito ad ogn' altro, & in caso di differenza per causa delle sudette essattioni, non possino le Communità, ne particolari essere intesi à Roma ne meno altroue, se nõ fatto prima l' attual deposito nelle mani proprie del Tesoriere, e che Giudice ne sia solo Monsig. Tesoriere Generale, e non altri.

24 Item si dà facoltà à detto Tesoriere, che ogn' anno, durante il presente Appalto possa comprare sino alla somma di rubbia 4000. di grano, e volendo comprare marzatelli, ò parte d' essi in luogo del grano possa farlo per il doppio del grano, che non comprasse sino alla detta somma di rubbia 4000. de quali grani, e marzatelli la Reu. Camera Apost. sia tenuta dare ogn' anno à detto Tesoriere la tratta franca per rubbia mille di grano, ouero di marzatelli p il doppio gratis, e senza alcun pagamento, quali possa estraerli per mare, e per terra per qualsiuoglia parte del mondo, eccetto d' infedeli, e nemici di S. Chiesa, toccando però à detto Tesoriere di procurarne d' anno in anno la speditione in Roma, e mancando di farlo per tutto il mese d' Ottobre, e d' intimarlo giuditialmente, citato Commissario Camerę, cada in quell' anno dalla detta concessione, ne possa pretenderla, mà se la Camera per datò, e fatto suo non potrà, ò

non

non vorrà concedere la detta tratta, ò parte d'essa, ò non dandola per proprio impedimento della Camera, non per colpa, ò difetto del Tesoriere, in tal caso sia tenuta la detta Camera farli buono alla raggione d'vn scudo il rubbio di grano, e giulij cinque di marzatelli di tutta la tratta, che hauerà mancato di dargli, della qual tratta doppo che sarà spedita in Roma, l'Appaltatore debba seruirsene tra le prime che smaltirà, e trascurando di farlo non sia tenuta la Camera ad alcuna ricompensa.

25 Quanto poi all'altre rubbia 3000. di grano delle 4000. che il Tesoriere ha facolta come sopra poter comprare, ò li marzatelli per il doppio in luogo del grano si dichiara, cha la Camera ogni volta, che vendera tratta a persone particolari per fuori dello stato nel modo, che si è detto di sopra, o dentro di detto stato debba preferire il detto Tesoriere, il quale sia tenuto a pagare il prezzo alla detta Camera alla raggione di giulij dieci il rubbio del grano, e giulij cinque di marzatelli, in detto caso, e non altrimente, con espressa dichiaratione, che non dando la Camera la detta tratta per qualsiuoglia impedimento, e dopò data in ogni caso, che il detto Tesoriere non potesse seruirsene per impedimento datoli in Prouincia non possa esso Tesoriere prender ricompensa, etiam se in tutti li noue anni portasse il caso, che non se li potesse concedere tutta, ò parte della d. tratta delle rubbia 3000. in vendita, con patto ancora, che esso Tesoriere non possa condurre in luoghi vicini alla marina li grani, e marzatelli, come sopra comprati, senz'ordine espresso in scriptis del Legato, ò Presidente pro tempore in detta Prouincia, il quale sia tenuto dar nota distinta ogn'anno della qualità, e quantità della robba, che hauerà comprato in essecutione del presente Capitolo.

26 Item, che per tutti li pagamenti, che il sud. Tesoriere haurà da fare ogn'anno durante detto Appalto in scudi d'oro in oro di Camera dalle Stampe a Signori Chierici di Camera, ò altri Camerali per conto di regaglie, & alli Cubicularij, Scudieri, e Secretarij Apostolici, e loro Depositarij pro tempore per conto del censo delle lire 12889. 18. 2. Camerali debba esso Tesoriere

foriere darne debito alla Reu. Camera di mano in mano, ch'andarà facendo detti pagamenti, con valutare li detti scudi d'oro al prezzo di giulij 15. per scudo d'oro dalle stampe, quale Reu. Camera sarà tenuta, si come in effetto d. Monsig. Illustrissimo Tesoriere a nome della medesima promette di far buono ogn' anno al sudetto Tesoriere nel suo conto li detti pagamenti, con la valutatione sudetta, e non altrimente, con dichiaratione, che di tutti gl' altri pagamenti, che detto Tesoriere farà in oro, se li debba far buono il prezzo, che valerà nella Piazza di Roma nel tempo de sborsi.

27 Item si concede a detto Tesoriere, che dalli debitori, quali si faranno per causa delli detti grani, e biade, & anco delle tratte, che si vendessero in Prouincia, possa riscuotere more Camerali, e conforme l'altre tasse, essattioni, & impositioni Camerali.

28 Item si concede a detto Tessoriere la tratta di tutti li grani, biade, e legumi, quali esso raccoglierà di frutto, e risposta nelli Terreni, e Tenute di S. Mauro, Giouedia, e Gambuta, detratte però le semenze, e la quantità, che hauerà di bisogno per il vitto de Lauoratori da estraherfi tanto per mare, quanto per terra per qualunque luogo, e parte del mondo, eccetto d'Infedeli senza pagamento di Tratta, Datij, e Gabella, e qualsiuoglia altra impositione imposta, ò da imponersi con espressa conuentione, e conditione, che debba intimare ogn' anno alla Camera la quantità del raccolto, & interpellarla a darli la speditione per detta tratta per tutto il mese d'Ottobre, e caso, che la Camera giudicasse, che per quell'anno non si volessero concedere tratte in detta Prouincia di Romagna, debba essa Camera far buono a detto Tesoriere giulij vndeci per ciascun rubbio di grano, e giulij cinque, e mezzo per ciascun rubbio di biade, e legumi, delle quali detto Appaltatore ne possa dar debito ad essa Camera ne conti del presente appalto, mà però con conditione espressa, che concedendosi ad altri, che si sia in vendita tratte per fuori dello Stato Ecclesiastico, & altri luoghi, come per li precedenti Capitoli, detta Camera non possi

ricusare

ricuſare di darli, e concederli à d. Teſoriere p il detto raccolto.

29 Item ſi conuiene, che li Lauoratori delle poſſeſſioni, e beni ſudetti godino le medeſime eſsentioni, & immunità che ſino al preſente hanno goduto, circa all'eſsere commandati all'opere manuali, carreggi, viaggi, e ſimili, & altre fattioni, etiam circa li danni dati, e perciò detto Monſig. Illuſtriſs. Teſor. in nome di detta Camera promette darne gl'ordini opportuni ad ogni richieſta dell'Appalt. e fare, che ſiano inuiolabilmente oſseruati.

30 Item ſi concede a detto Teſoriere la nominatione del Podeſtà di S.Mauro, con queſto, che debba nominare trè perſone habili, & idonee al gouerno di detta Terra di S.Mauro, e la Sacra Conſulta debba eleggere vno delli trè, e non altrimente; qual Podeſtà non dourà riconoſcere, ne obedire ad altri Giudici, Officiali, e ſuperiori, che la Reu. Camera, & eſſa Sacra Conſulta, & ogni volta, che parerà ad eſſa Sac. Conſulta di mutare detto officiale, debba detto Teſoriere fare la detta nomina, e non facendola poſsa eſsa Sac. Conſulta deputare liberamente, chi li piacerà per ſei meſi futuri,

31 Sia obligato detto Teſoriere vſare dette poſseſſioni, e beni ſudetti, e mantenerli ad vſanza di buon conduttore nell'iſteſso modo, che li ſaranno conſegnati, che perciò ſe ne dourà fare Inuentario nell'atto della conſegna con l'interuento d'vn Deputato da nominarſi da Monſig. Teſoriere, e di vn'altro da detto Appaltatore, quale debba piantare ogn'anno ſecondo l'vſo, e ſtile del luogo, & anco di piantare ogn'anno a tutte ſue ſpeſe cinquanta alberi; Dichiarandoſi, che gl'Alberi ſecchi, e che ſi ſeccaranno, durante il preſente affitto, ſiano di detto conduttore, con che egli ſia tenuto piantare vn'altro della medeſima ſpecie, che ſarà l'Albero ſecco,

32 Et occorrendo ſpendere tanto per conſeruatione delle Caſe, e delle Terre, quanto dell'habitatione de Contadini, eſso conduttore debba fare la ſpeſa a conto però della Camera per eſſerli fatto buono ogn'anno nel ſaldo del ſuo conto quel tanto haurà ſpeſo, con conditione, che, ſe le dette ſpeſe non eccederanno la ſomma di ſcudi trè, vadino in danno d'eſso conduttore, e

re, e l'altre ſpeſe ſi faccino d'ordine, e mandato ſottoſcritto dal Superiore della Prouincia, pro tempore ſino alla ſomma di ſcudi cinquanta, e ſopra la detta sõma ſi debba fare cõ ordine di Monſig. Teſoriere Generale. Dichiarando, che nel fine il Teſoriere ſia obligato reſtituire li terreni di detto affitto ſeminati, e nel ſtato, che gli hà riceuuti, dandoſeli in oltre faccoltà per mantenimento dell' habitatione ſua di Rauenna, e Palazzo di Ceſena di poter ſpendere ogn' anno a conto d'eſsa Camera con ordine, e mandato del Legato, ò Preſidente come ſopra ſino alla ſomma di ſcudi venti di moneta, dandone debito nel ſuo conto, quali li ſaranno accettati, e fatti buoni.

33 Dichiarandoſi, che la Camera ſia tenuta riſalciare, ò riparare al biſogno di tutte le Caſe, & habitationi del ſuo proprio, e ridurle habitabili, e quando manchi di ciò fare doppo, che ſarà ſtata proteſtata dal Teſoriere, poſsa eſso prouedere opportunamente, con fare inſtanza per gl' atti di Notaro publico appreſso il Gouernatore della Città, che deputi vno, che vi interuenga per l' intereſse della Camera, e dar debito alla Cam. della ſpeſa, la quale dourà eſserli fatta buona ſenz' alcuna replica.

34 Poſsa detto Teſoriere deputare Vice Teſoriere, e parimente ad eſso ſpetti la nominatione dell' Auuocato Fiſcale di detta Prouincia, quale debba eſser' approuato con patenti Camerali, & habbia parimente il detto Teſoriere la libera nominatione delli Procuratori Fiſcali di Tutta la Prouincia, li quali ſiano pôi deputati dal Sig. Fiſcale di Roma, e di detti Auuocati, e Procuratori Fiſcali poſſa eſſo Teſoriere rimouere, e nominare altri, quali deuono eſser deputati come ſopra, al qual Teſoriere ſimilmente ſpetti la deputatione di tutti gl' Officiali, e miniſtri ſoliti deputarſi dagl' altri Teſorieri, e quelli Officiali, che ſi trouerãno deputati, e ꝑ l'auuenire ſi deputaſsero contro la forma ſopradetta, s' intendano, e ſiano da horà riuocati, e ſopra di ciò la Camera ne habbia da far Breue, e patenti opportune, eſsendone ricercata da detto Teſoriere.

35 Sia lecito al ſopradetto Teſoriere di Subappaltare qualche membro di queſto negotio a ſuo compiacimento, reſtando però

fermo

fermo in esso il negotio principale, & obligationi fatte verso la Camera Apostolica.

36 Item che detto Tesoriere finche da N. Sig. ò altri per sua Santità sarà altrimente disposto, habbia la cura, & habitatione di tutte le Rocche, e Terre che sono in detta Prouincia.

37 E perche possa stare detto Tesoriere con quelli honori, e reputatione, che ricerca la qualità dell' Officio, e per leuare ogni difficoltà, ò disparere, che possa nascere nelle precedenze frà esso, e Gouernatori, e Magistrati delle Città, si dichiara che il suo luogo sia appresso il Vicelegato, ò Presidente, che sarà pro tempore, e preceda à detti Gouernatori, e Magistrato etiam di Rauenna, e di Cesena, & altri, che volessero pretendere in contrario, che così li Signori Superiori douranno far osseruare.

28 Che tutti gl' ordini, che saranno dati da Monsig. Tesoriere Generale pro tempore per le spese della giustitia, e riparatione di fabriche, e beni della Camera, & altre contenute nella Bolla della fel. me. di Sisto V. de pœnis maleficiorum, debano da esso Tesoriere essere osseruate, e tali pagamenti, e tutti gl' altri, che da Monsig. Tesoriere saranno ordinati, che si mettono in debito della Camera, gli debbano senza difficoltà esser fatti buoni nel suo conto, mostrandone le debite giustificationi del pagamento.

39 Debba il Barigello, e qualunque altro Essecutore della Prouincia obedire a detto Tesoriere, e suoi Ministri per l' essigenze de Debitori della Camera, e per causa delli presenti Appalti, osseruando circa le mercedi la Magalotta, e non esseguendo i suoi ordini, ò vero non hauendo l' intiera famiglia, possa esso Tesoriere ritenere le loro paghe, delle quali nè dourà dar credito alla Reu. Camera, & ad ogn' altro suo beneplacito farli fare la rassegna per vedere se tengono l' intiera famiglia da tenersi.

40 Sia tenuto detto Tesoriere dare, e giurare in Camera Apost. li conti tanto della Tesoreria, come di ciascun' altro corpo, e membro del presente Appalto con le loro giustificationi ogn' anno al più longo due mesi doppo il fine di ciascun' anno, e la Camera sia obligata saldarli al più lungo trè mesi doppo, e restando debitore p qualsiuoglia conto sia obligato pagare subito,

 e restan-

e restando creditore la Camerà sia obligata pagare subbito data la sentenza, che dourà darsi dentro li sudetti trè mesi, e nõ dandosi detta sentenza in detto tempo possa ad ogni modo il Tesoriere ritenersi il suo auanzo, purche il saldo de conti non venghi ritardato da esso Tesoriere, e per sua causa, e mancamento, & in tal caso, e nõ altrimente sia lecito à detto Tesoriere ritenere li pagamenti straordinarij per quella rata, nella quale fosse creditore, come sopra sino all' intiera sodisfatione, e mentre non vi sia da ritenere in detti pagamenti estraordinarij, sia lecito al medesimo Tesoriere ritenersi nelli pagamenti ordinarij, sino alla detta intiera sodisfatione di detto auanzo, e detti conti la Camera habbia da saldare ciuilmente, e mercantilmente.

41 Tutti le liti, cause, e differenze, che nascessero trà la Camera, e detto Tesoriere, & altri, che hauessero causa da lui, e qualunque persona, Communità, Vniuersità, ò Collegio per causa del presente Appalto, ò suoi emergenti, dependenti, & annessi, si debbano conoscere, e decidere da Monsig. Tesoriere Generale pro tempore, alla cui giurisditione, e non ad altri debba esser sottoposto tanto detto Tesoriere, quanto suoi ministri, Agenti, e Subappaltatori per tutte le occorrenze delli presenti Appalti, e tutte l' Inhibitioni, e speditioni, che si dessero da qualunque Giudice, etiamdio da Monsig. A. C. siano nulle, e le loro sentenze nõ meritino essecutione, e detto Monsig. Tesoriere Generale possa reassumere dette cause etiamdio ad instanza di Monsig. Commissario pro tempore ex officio in qualunque instanza, non ostante qualsiuoglia commissione, & inhibitioni, eccetto se la cõmissione fosse stata segnata in signatura di gratia citato detto Tesoriere, e Cõmissario, e nõ altrimente.

42 Tutti gl' Instromenti dependenti dalli presenti Capitoli, quali si doueranno fare in Roma si debbano stipulare per Rogito di Not. di detta Camera.

43 Sia Obligata la Reu. Camera Apost. dare, e mantenere detto Conduttore nel pacifico possesso, & esatione di tutte, e singole entrate, e fruttidi tutti gl' Appalti, e membri speccificati, & espressi nelli presenti Capitoli, e nella Tauola dell' Introito, e

si con-

ſi conuiene, che di tutto quello, che detto Appaltatore nonpoteſse riſcuotere, ne poſsa dare debito alla R. C. A. quale ſia obligata rimborſarnelo, e farglili buoni nelli ſopradetti pagamenti, e reſtando al fine dell'Appalto ad eſso Conduttore à riſcuottere li crediti, e qualſiuoglia altra sõma di denaro di detta Prouincia, e luoghi compreſi nelli preſenti Capitoli, la Reu. Cam. Apoſt. dà, e riſerua al ſopradetto Conduttore facoltà, che poſſa riſcuotere, con le medeme autorità, priuilegi, e modi, che può riſcuotere, mentre è in poſseſso del preſente Appalto.

44 Che detto Teſoriere ſia eſſente da ogni, e qualſiuoglia grauezza di Datij, e Gabelle Cõmunitatiue della Prouincia di Romagna per le robbe, grani, biade, vini, ogli, & altre coſe, che gli occorrerà di prouedere, e comprare, e vendere, durante il preſente Appalto tanto per vſo proprio, quanto per ogn' altra cauſa dependente dal preſente Appalto, che perciò detto Monſig. Illuſtriſſimo Teſoriere à nome di detta Camera ſi obliga di darne gl' ordini opportuni ogni volta, che occorrerà, e che ſarà richieſta da detto Teſoriere, poiche rappreſentando il Teſoriere nella detta Prouincia la Reu. Camera, non conuiene, che ſia ſottopoſto alle gabelle, e datij degl' inferiori.

45 In oltre detto Monſig. Illuſtriſſimo Teſoriere à nome di detta Reu. Camera promette, che nelle repreſaglie, che ſi faranno eſſeguire con le Communità di detta Prouincia per li debiti Camerali nõ ſuffraghino le Patenti di qualſiuoglia perſona di qualſiuoglia ſtato, grado, e conditione, ò preeminenza tanto ſecolare, quanto Eccleſiaſtica, anco del Sant' Offitio, ò altro, che foſſe degno di ſpecial mentione.

46 Dichiara parimente eſſo Monſig. Illuſtriſſimo Teſoriere Generale à nome come ſopra, che neſſuno per occaſione di qualſiuoglia liti per cauſa degl' Appalti, e membri della Teſoreria poſſa eſſer' inteſo à Roma, ò altroue in qualſiuoglia tribunale, ſe prima non haurà fatto l'attual Depoſito di ciò, che ſi deue all' Appaltatore in mano del medeſimo.

47 Prohibiſce eſpreſſamente detto Monſig. Illuſtriſſimo Teſoriere Generale à detto Appaltatore, che fuori de prouiſionati, &

 altri

altri espressi in tauola non possa pagar somma benche minima di danaro senza ordine di esso Monsig. Tesoriere, e facendolo non gli sarà bonificata ancorche le spese fossero per riparatione del Palazzo del Legato, ò Gouernatore della Prouincia, ò altri simili, fuorche le spese, che occorresero per seruitio della Giustitia.

48. Item si conuiene, che tutti li sopradetti espressi Capitoli si debbano osseruare inuiolabilmente, e secondo la lettura d'essi, e non altrimenti esser' interpretati, leuando via ogni solito, & abuso, che nell' Appalto precedente, ò altro fosse stato osseruato in contrario, e promette detto Monsig. Illustriss. Tesoriere Generale à nome di detta Reu. Cam. Apost. di non dar mai inhibitioni à debitori d'esso Conduttore per causa del presente Appalto, & altri, che pretendessero essentioni, e priuilegi, ò d'esser stati grauati, se prima nõ sarà stato citato Monsig. Commissario della Camera, & il Procuratore di detto Conduttore, quale sia obligato a ritenere continuamente in Curia, & Inhibendo senza la detta citatione non sia tenuto detto Appaltatore ad obedire.

49. Che si debba consegnare a detto Tesoriere la Casa solita, e fabricata vltimamente ad habitarsi, e godersi da Tesorieri di Rauenna libera, spedita, & intiera, conforme la possedono li presenti Tesorieri, da mantenersi à spese della Reu. Camera.

Capitoli dell' Appalto dell' Vndeci Castelli della Prouincia di Romagna.

50. Monsig. Illustrissimo Tesoriere Generale in nome della Santità di N. Sig. e sua Reu. Camera Apostolica dà, e concede in affitto al Sig. Bonifatio Granara, e Compagni, che gli piacerà nominare come sopra tutte l'entrate, e prouenti certi, & incerti, ordinarij, e straordinarij, quali detta Camera hà nel Castello, e Villa di Cittorio, e Ciuitella, e con l'estrattione, che paga ogn'anno a tutto Aprile, eccettuando il Datio del Sale, Castel nouo Senzano, Cortiano, S. Archangelo, Borghi, Verucchio, Sauignano, e Forlimpopoli con tutti li Terreni, Rocche,

Case, Vigne, e Datij di Salara, e Datij di Sale, & altri emolumenti di qualsiuoglia sorte di ciascheduno di detti Castelli, nel modo, e forma, che detta Camera li possiede, riseruendosi solo la detta Camera, e per essa detto Monsig. Tesoriere Generale la giurisditione, e superiorità d' amministrare giustitia, e l' impositioni, & ogn' altra cosa assegnata a detto Tesoriere della Prouiucia, intendendo, che nel presente affitto non si comprenda verun' emolumento assignato a detto Tesoriere di detta Prouincia per noue Anni da cominciare al primo Gennaro 1674. e finire come segue.

51 Si concede ancora per detto tempo la Rocca di Forlì dentro, e fuori li fossi con il tributo, e risposta solita, che ogn' anno si paga dal Contado con tutti li Territorij, e Tasse, & ogn' altro emolumento dipendente da quella con l'autorità, e priuilegi soliti di poter portare ogni sorte d' armi per la sua fameglia, seruitori, e ministri, come anco nel pagamento delle pigioni conforme al solito dell' entrata, vscita, e spese, che si fà, per dette pigioni con ogni altro priuilegio, e franchitie.

52 E se in occasione di Sede vacante, ò altri rumori venisse ordinato dal Sacro Collegio, e Superiori di Romagna, che si debbano in detta Rocca tener Soldati, pagare, e prouedere di monitione, la detta Camera sia obligata a fare le spese, ò altro, che occorresse, e pagandole detto Conduttore la Camera gle li debba far buoni nel suo affitto.

53 Che li Campi, e Fosse, e Terreno di detta Rocca siane salui, a chi sarà trouato a dannificare, a tirare, ò torre li Colombi, e caualcare le muraglie incorra de facto in pena della perdita delle Bestie, e di scudi dieci per volta ad arbitrio del Castellano, ordinandosi al Gouernatore di detta Città, che ne faccia andare sopra di ciò publichi Bandi, & osseruare, e prouedere, che non si gettino Terreni, ne immonditie nella strada di detta Rocca sotto la medesima pena, facendosi seruare tutto ciò.

54 Che tutti li Mastri delle Poste della Prouincia debbano dar Caualli, che a detto Conduttore, e suoi Ministri faranno bisogno per vso loro di ogni tempo, & hora al prezzo, che pagano li Came-

Camerali, e Teforieri di Prouincie.

55 Si concede ancora à detto Conduttore, che poſsa portare tutti li Grani, e Biade, Riſo, Vino, Oglio, Canapa, Guado, & ogn' altra coſa, che hauerà in detti Caſtelli, e Terreni della Roccha di Forlì per vendere dentro a detta Prouin. doue più l' accomodarà ſenza licenza, con queſto, che habbia a domandarla all' Eminentiſſimo Legato, ò Illuſtriſſimo Preſidente pro tempore, ne ſia ſottopoſto ad altri in domandare detta licenza di grani, che alli ſudetti.

56 Che l' Eminentiſs. Cardinal Legato, ouero Monſig. Illuſtriſs. Preſidente, ò altro Miniſtro della Prouincia di Romagna, debbano ad ogni richieſta di detto Conduttore dare aiuto, e fauore ad eſso, e ſuoi Miniſtri in tutto quello concernerà l' oſseruanza, & eſsecutione delli preſenti Capitoli, amminiſtrandoli giuſtitia ſommaria.

57 Sia lecito a detto Conduttore in nome di detta Camera vſare diligenza, & inueſtigare per trouare, e ricuperare ciaſcun membro, e robbe ſpettanti a detta Camera in detti Caſtelli, quali per lo paſſato non ſiano ſtate ricuperate, e ricuperandole, s' intendano compreſe nel preſente affitto durante il tempo ſudetto, e ſe foſſero dalla Camera, e Sede Apoſtolica per l' auuenire riuocate, e conceſse ad altri, debba detta Camera defalcare, e far buono a detto conduttore quel tanto importaſſero l' entrate, e membri reuocati, & ad altri conceſſi nel ſuo affitto, e così ſi oſſerui ſenza difficoltà.

58 Item detto Conduttore ſia obligato tenere, riparare, e mantenere macinanti li Molini, Poſſeſſioni, Caſe, Rocche, & altri membri, & edificij di detta Camera, con dichiaratione, che nõ ſia tenuto per inondatione, ò altro caſo fortuito, e ſe le chiaui di detti Molini ſi guaſtaſſero del tutto, purche non ſucceda per difetto, ò negligenza ſua per non hauerli riparati come conueniua, in oſſeruanza di che la Camera ſia obligata di far riparare, e riſarſire tutte le Caſe, Molini, & Edificij ad vſo di buona locatione, altrimente mancando, dopo eſſer ſtata proteſtata da detto conduttore poſſa eſso prouedere con far inſtanza al ſuperiore

del

del luogo, che deputi vno, che v' interuenga per l' intereſſe della Camera, e darne debito della ſpeſa alla Camera, la quale ſia tenuta a bonificargliela ne conti, e di detta conſegna di caſe, molini, terreni, & edifitij, ſi debba far Inuentario con l' interuento d' vn Miniſtro della Camera da deputarſi dal Superiore della Prouincia, e da eſſo conduttore all' ingreſſo della preſente locatione.

59 Item ſi conuiene, che per mantenimento, e reſarcimento di detti molini, edifitij, & altri membri contenuti nel preſente affitto, detto conduttore non poſſa pretendere, ne hauer defalco alcuno dalla detta Camera, ſe non per li caſi eſpreſſi di ſopra.

Capitoli dell' Appalto de Sali di Ceſenatico, Ceruia, e Comacchio.

60 Monſig. Illuſtriſſimo Teſoriere Generale in nome della Santità di N. Sig. e ſua Reuerenda Camera Apoſtolica dà, e concede al Sig. Bonifatio Granara, e Compagni, ch' egli nominerà, e loro heredi, e ſucceſsori l' Appalto del Sale, e Salare di Ceruia, Ceſenatico, e Comacchio. e ſuoi ſmaltimenti, con ogni facoltà, & autorità di fabricare, e far fabricare nelle dette Saline tutta quella quantità de Sali, che li ſarà permeſsa ne' ſottoſcritti Capitoli col mezzo de' Salinari, e modi ſoliti, e che pigli a carico ſuo, & a tutte ſue ſpeſe per quello, che tocca, e ſuol toccare alla Camera di fabricar detti Sali per anni noue da cominciare al primo di Luglio dell' anno 1674. e da finire come ſegue ſotto l' appreſso capitoli.

61 Primò promette, e ſi obliga detto Sig. Bonifatio, e per eſso il detto Sig. Gio. Carlo Laſsi ſuo Procuratore di pagare ogn'anno per cauſa di queſt' appalto alla Reu. Camera ſcudi dodeci mila di paoli dieci per ſcudo, oltre le ſolite regaglie ne tempi, e modi da notarſi nella tauola.

62 Si conuiene, che l' Appaltarore ſia obligato ogn' anno al principio di Maggio far publicare Editto, con il quale faccia intendere alli Salinari, & à qualſiuoglia altra perſona, che vorrà lauo-

rare intorno alle Saline, e nella fabrica de Sali, che debba concorrere, e prendere l'impreſtanza da pagarſi a tempi debiti, cioè la metà a 15. del detto meſe, e l'altro metà al primo di Luglio, e rinouare ſimil' Editto alla metà di Maggio, & al principio di Giugno, & egli ſia tenuto pagare le dette impreſtanze effettiuamente in contanti, e non in altro modo, ne poſſa ſcomputarle in mercantie di ſorte alcuna, delle quali impreſtanze debba tenerne nota nelli libri publici ben regolati per darne conto in Camera ſempre, che ſarà richieſto, e particolarmente nelli conti dell' appalto, e moſtrare detti libri all' Offitiale del rincontro della Camera di Ceruia, & ad ogn' altro a piacere d'eſſa Camera, e dargliene copia ſempre, che ſarà richieſto, & hauendo l' Appaltatore date l'impreſtanze, e reſtandoſi di fabricare li Sali, ò per mala qualità de tempi, ò per non hauere li Salinari fabricato, ò per qualſiuoglia altro accidente, in tali caſi la non fabrica de Sali non ſia imputata all' Appaltatore, douendoli baſtare di hauer publicato l' Editto, e date l' impreſtanze a chi l' haueua volute; e ſi preſuma che detto Appaltatore non ſia mancato di darle, e pretendendo la Camera in contrario, tocchi ad eſſa il prouarlo, la qual proua di negatiua non ſuffraghi alla medeſima Camera ogni volta, che detto Teſoriere non moſtrerà di hauerle per qualche raggione negato. Dichiarando, che la publicatione degl' Editti ſudetti debba farſi in Ceruia, in Rauenna, Sarſina, Ceſena, e nel Ceſenatico.

63 E quanto alle preſtanze ſi dichiara, che dalli Teſorieri preſenti ſi debbano dare li loro conti delle preſtanze pagate alli Salinari con li nomi d' eſſi, e quella ſomma, che ſarà ſtata recuperata dalli detti Teſorieri, debbano li medeſimi pagarla in mano del ſudetto Sig. Granara, e quello, che mancarà ſino alla ſomma di ſcudi 2000. ſi contenta la Camera di ſupplirla p vna volta ſola, e non più, e coſi si conuiene, e non altrimente.

64 In oltre ſi dichiara, che quanto a Comacchio poſſa l' Appaltatore fabricarui il Sale a ſuo piacere, con queſto però, che non fabricandoui, ne dando iui l' impreſtanza, non poſſa ne per queſto, ne per altro capo di non hauer fabricato in Comacchio eſſer moleſtato dalla Camera.

65 Si

65 Si dichiara, e conuiene, che esso Appaltatore nell' vltimo anno di questo Appalto di dette Saline debba del suo proprio, & à suo conto restituire, e consegnare in mano del futuro conduttore li danari, che dalla Camera, ò dall' Antecessori suoi gli saranno stati pagati ad effetto di dare le sudette prestanze.

66 Debba parimente detto Appaltatore pagare li Sali, e fabricature d' essi respettiuamente al prezzo ch' erano obligati gl'altri Appaltatori passati alli Salinari, Fabricatori, e Padroni, quali crediti deuono pagarsi in questo modo, cioè, alli fabricatori de Sali tutta la moneta del loro credito per la parte Colona, che è la metà, vn messe doppo finita la rimessa generale, e consegna in magazzeno di tutti i Sali fabricati nella precedente staggione, defalcando però le prestanze hauute, e le spese della rimessa, e per la loro rata. Alli Padroni poi delle Saline si douerà pagare l' altra metà, che è la parte Dominicale vn' anno doppo detta rimessa ogni sei mesi la quinta parte, ò rata defalcandone la spesa della rimessa per la loro rata come sopra.

67 E per inuitare maggiormente li fabricatori a lauorare volontieri, si conuiene, che a detti fabricatori per la metà colona si paghi oltre il solito trè bolognini, cioè quatrini 18. per ogni sacco di Sale nel modo, che hanno pagato gl' Antecessori Appaltatori in conformità de loro Capitoli, e non altrimente, & in oltre detti Salinari non possano esser astretti, ne molestati per qualsiuoglia debito Ciuile, ò causa criminale dal primo Marzo per tutto il mese d' Ottobre prossimo da venire di ciascun' anno, che sarà fornita la fabrica.

68 Et acciò sia tanto più facile a detto Tesoriere stradare bene il negotio de Sali, si accorda per patto espresso, che debba ogni trè anni nominare due per il gouerno di Ceruia, e di quelli Monsig. Tesoriere Generale ne elegga vno, a cui si dia la Patente di Gouernatore per il detto Trienio, e così successiuamente di trienio in trienio, lasciando però libera faccoltà a Monsig. Tesoriere tante volte, quanti bisogni di rimouerlo nel detto trienio ad instanza dell' Appaltatore.

69 E per togliere ogni controuersia che potesse occorrere per l'

auenire con li Salinari, Fabricatori, e Padroni delle Saline circa le misure de Sali, che si consegnano, e cali d'essi doppo la consignatione, e che per tali cause non siano ritenuti a detti Salinari i loro crediti, e messi in lite, si come si è fatto qualche volta per il passato, si ordina, e conuiene, che nella misura, e consegna di detti Sali da farsi dall'Appaltatore, & altri per esso si debbano contar vndeci corbella per dieci, e di dieci pagare la fabricatura, & il prezzo, & in tal modo deuono restare contenti, si come la Reu. Camera, e per essa detto Monsig. Tesoriere Generale in nome d'essa Camera promette, che restaranno, e diffendere detto Appaltatore da ogni molestia, poiche vengono auantaggiati, ne pagati più del solito, e per l'auenire vengono liberati da ogni pretensione di retentione de suoi crediti per condutture, e cali.

70 Promette detto Monsig. Illustriss. Tesoriere Generale in nome di detta Reu. Camera, che tutte le Terre, e luoghi mediatamente, & immediatamente soggetti alla Sede Apostolica soliti a pigliare Sali in Romagna per vso, e bisogno loro, non ne pigliaranno altroue, ne d'altri, che di questi di Ceruia, e Cesenatico, e detto Appaltatore debba essere obligato prouedere loro conforme alla Tauola da darsigli ò maggiore, ò minore quantità secondo il loro bisogno, e secondo gl'oblighi, che ha la detta Camera con essi, e non altrimente, e consegnare li detti Sali a ciascheduno a tempi, e modi consueti, e soliti, & a misure, e pesi soliti, e che dette misure, e pesi s'intendano dell'istessa quantità, e qualità prescritta, e pratticata dal solito inueterato, senza ammettere cause, e pretensioni in contrario: E perche non resti sopra di ciò difficoltà, si dichiara quanto alla Marca douer'essere il Moggetto di libre 252. pesodella Marca, e quello d'Vrbino libre 292. peso d'Vrbino, e quello dell'Vmbria altre libre 252. peso di detta Prouincia dell'Vmbria, e circa al prezzo de Sali, si conuiene, che debba essere il solito talmente, che nõ per questa conuentione di douer'essigere il prezzo solito, si possa acquistare raggione alcuna di nuouo a debitori del detto prezzo, ne dirsi accettata in parte alcuna la senten-

za, ò

za, ò decreto, che contro gl' Appaltatori antecessori sia stato fatto, ma siano sempre salue le raggioni dell' Appaltatore di far riuedere qualsiuoglia decreto, ò sentenza, che fosse stata data in questa materia, e la Camera debba prestargli ogni assistenza, ma quanto al prezzo, poiche si hanno accresciuti li pagamenti a fabricatori de Sali trè bolognini per sacco per la parte Colona, de quali due vanno a danno dell' Appaltatore, e l' altro a danno del compratore de Sali il detto Appaltatore sia obligato a dare li Sali alli prezzi soliti, così quanto all' ordinarij, e communi, come quanto alli Sali bianchi, e di regaglia respettiuamente, nel modo, che hanno vsato gl' Appaltatori passati con il solito augumento d' vn bolognino, cioè quatrini sei per sacco, si come ogn' altro pagamento siano obligati li detti compratori di Sale pagare a detto Appaltatore alla consegna del monte del Sale, & in caso di mancamento di Sale, dourà somministrarglie-ne la Camera di quelli, che si trouano in conserua, e non essendo in conserua, delli altri nel modo, e patti, che si diranno a basso, e partcolarmente nelli Capitoli seguenti.

71 E perche gl' Appaltatori passati erano obligati di dare alla bo. me. d'Alfonso Secondo Duca di Ferrara ogn'anno sacchi 20. mil. di Sale per il medesimo prezzo, che pagaua alli fabricatori d' essi, & essendo per la morte di S. A. ritornata alla Camera la Città di Ferrara, & hauendone fatte nuoue capitolationi con il Duca di Modena, si conuiene, che l' Appaltatore sudetto sia nondimeno precisamente obligato di dare ogn' anno sacchi 20. mil. per il medesimo prezzo della fabricatura, e misura, e peso solito per consegnarli parte al sopradetto Sig. Duca di Modena, e parte alla Città di Ferrara secondo che da essa Camera sarà ordinato.

72 Che l' Appaltatore possa fabricare tutta quella quantità di Sale, che a lui piacerà, della quale deua prouedere le Città, Terre, e luoghi dello Stato Ecclesiastico descritti in Tabella, oltre li sacchi 20. mil. che si danno al Sig. Duca di Modena, & alla Città di Ferrara, e di più nel primo anno riporne in magazzeno sacca 8000. e così osseruare ogn' anno sino alla fine dell' Appalto,

 talmente,

talmente, che all' hora restino in conserua sacca 72. mil. e se nel secondo anno nõ si potesse fabricare, sia tenuto nel terzo, ò nelli seguenti, nelli quali si potrà fabricare, e riporre in conserua quella somma, che non si sarà riposta negl' anni antecedenti à ragione di sacchi 8000. per ciascun' anno, e la Camera sia tenuta pagare all' Appaltatore secondo la somma, che andarà riponendo in conserua, il prezzo a ragione di baiocchi vndeci il sacco, e nel fine dell' Appalto supplire fino a baiocchi 21. per sacco p tutta la quantità delle sacca 72. mil. compresiui li detti baiocchi vndeci, che di già gl' haurà pagati, il resto poi di detti Sali, che gli sopravanzarà ogn' anno, proueduto che sarà lo Stato Ecclesiastico, e la conserua, e dati, che si saranno li sacchi 20. mil. al Sig. Duca di Modena, & a Ferrara, come sopra si conuiene, che possa estraherlo liberamente in ogni tempo, senza che gli possa esser' impedito in tutto il tempo del suo Appalto fuori dello Stato Ecclesiastico per qualsiuoglia parte del mondo, eccetto alle parti d' Infedeli, e nemici di Santa Chiesa, & il prezzo di essi Sali conuertire in vtile, e commodo suo proprio, senza che sia tenuto a renderne conto veruno alla Camera, ne ad altri, e se nel fine dell' Appalto li soprauanzasse qualsiuoglia somma sopra le sacca 72. mil. tutto quello soprauanzerà, resti a commodo della Camera, la quale per il detto soprapiù non sia tenuta pagarli cosa alcuna.

73. E mancando il sudetto Appaltatore di dare li sudetti Sali, ò parte d' essi, si come anche alle Città, e luoghi secondo gl' obblighi, che ha la Camera, con essi, come di sopra sia tenuto a danni, spese, & interesse di ciascuno, quale in tal caso fatta prima l' interpellatione, e proteste etiam extraiuditialmente per semplice Rogito di Not. all' Appaltatore, e suoi rappresentanti possa prouedersene altroue a spese, e danni di esso Appaltatore come sopra, de quali spese, e danni debba starsi, e credere à suoi semplici conti con giuramento, e questo Capitolo habbia luogo solamente in quelli anni, ne quali si saranno fabricati Sali à bastanza, purche la fabrica non sia restata per difetto di detto Appaltatore, che sarà, quando non haurà dato le prestanze à

debiti

debiti tempi in ciaſchedun' anno, ouero, che in mancamento di detta fabrica glie ne haueſſe a baſtanza ſomminiſtrato la Reuerenda Camera.

74 Che detto Appalratore debba hauere, e godere noue annate d'emolumenti de Sali, che ciaſchedun anno vuole ſacca 57. mil. in circa, conforme alla tauola della diſtributione ſolita, e caſo, che non ſi fabricaſſe intieramente la detta quantità p mala ſtaggione de tempi, diluuij, inondationi de fiumi, & altri accidenti, in tal caſo quando la fabrica dell'anno corrente non arriuarà alle ſacca 20. mil. quali ſi deuono prouedere per Modena è Ferrara, in tal caſo ſarà in arbitrio della Camera, ouero pagare all' Appaltatore la rata, che mancarà a raggione di paoli ſette per ſacco, oltre li ſoliti 10. Bolognini, che eſſo dourà riſcuotere da quelli, a quali conſegnarà dette ſacca 20. mil. e che eſſo ſia tenuto comprarli da altri luoghi, e prouedere detta ſomma, ouero pigliarſi il carico la detta Camera di prouedere da ſe medeſima il detto Sale, ſenza che detto Appaltatore ſia tenuto ad altro, che a conſignare quella rata, che ſarà raccolta a buon conto di ſacca 20.mil. di quell' anno, facendoſi pagare li ſoliti Bolognini dieci per ſacco, che conſegnarà, e laſciare la cura alla Camera di prouedere il reſto, con queſto, che la Camera ſia tenuta per tutto il di 30. Agoſto dell' anno, & anni, che verà tal caſo fare la dichiaratione, ſe vorà comprare lei li detti Sali, ò vero laſciare il carico all' Appaltatore, e pagargli li detti paoli ſette per ſacco in Roma, ò in Romagna per quella rata, che ſi haurà da prouedere, quali denari dourà detta Camera fargli pagare nell' iſteſſo tempo per quella parte, che ſi haueſſe da prouedere, acciò che detto Appaltatore ſe ne poſsa valere a tempo, e fare le prouiſioni, altrimente mancando la Camera di fare tal dichiaratione, e pagamento eſso Appaltatore non ſia tenuto in coſa alcuna per quella rata, che mancaſse a ſupplire li dd. ſacchi 20. mil. e quell' anno non ſarà tenuto l'Appaltatore in alcuno di dd. caſi non paſsando la fabrica con li Sali, che ſarano in conſerua le ſacca 20. mil. come ſi è detto, a pagamento alcuno del cenſo, benche l'Appaltatore prouedeſse per qualſiuoglia altre parti de

Sali

Sali a qualſiuoglia prezzo maggiore, ò minore, che foſse.

75 Mà quando la fabrica, e conſerua paſsarà la ſomma delle Sacca 20. mil. alle quali ſi è prouiſto come ſopra, e non dimeno nō àrriuarà alla ſomma delle ſacca 57. mil. delle quali fa biſogno per ſupplire alla Tauola, come di ſopra, e che non vi ſaranno tanti Sali di conſerua da poterſi ſupplire, si deua diminuire all' Appaltatore il cenſo di quell' anno per quello, che mancarà da 20.mil. ſino a 57. mil. la rata portione ſecondo il predetto mancamento, & eſſo Appaltatore ſia tenuto a pagare il reſtante di d. cenſo così ſminuito pro rata nel modo, & a tempi debiti che ſi dirà più a baſſo, in tal caſo, che la fabrica non baſti per il ſmaltimento ſudetto, il detto Appaltatore poſſa, e debba reſpettiuamente prouedere à tutte le ſue ſpeſe de Sali foraſtieri nō inferiori di bontà a quello di Ceruia, ma più toſto migliori, come di Barletta, Trapani, & altri luoghi di Sicilia, Sardegna, Euizza, Venetia, Iſtria, e ſimili per tutta quella rata, che mancarà per ſupplire alle Prouincie, Città, e luoghi deſcritti nella Tauola, e dare a ciaſcuno ſecondo però gl' oblighi, che ha la Camera con eſſi, e non altrimente, nō douendo detto Appaltatore eſſer obligato ad alcuno più di quello, che hoggi ſia obligata la Reu. Camera, e la conſegna di tali Sali ſi deua fare da eſſo, e ſuoi miniſtri, ne tempi debiti poſti in detto luogo di Ceruia, quando però non tornaſſe più commodo tanto all' Appaltatore, quanto al recipiente, che la conſegna ſi faceſſe in altri luoghi, nel qual caſo lo poſſano fare; e concordarſi trà loro circa alle ſpeſe, che ſi ſparagnaſsero per conto di condotte, gettiti de Sali, & ogn' altra ſpeſa, ch' entra da Ceruia a detti luoghi, come si è fatto in ſimili occaſioni per il paſsato, e li Sali dell' anni, ne quali la fabrica ſarà minore delle ſacca 57.mil. ſi dourāno valutare, e vendere così la parte fabricata, come la prouiſta de luoghi alieni alli prezzi deſignati più a baſso ſecondo la Tariffa, benche l'Appaltatore haueſse, ò prouedeſse di Sali per altre parti a qualſiuoglia prezzo maggiore, ò minore, che foſse.

76 Quando la fabrica dell' anno corrente ſarà di ſacca 20. mil. ſi dourà vendere il Sale a ciaſcuna Prouincia, Città, Popoli, e luoghi

ghi descritti, e compresi nella Tauola, & alle Salare di Cesena, e di Forlì, e S. Arcangelo, quali si concedono a detto Appaltatore per ogni sacco più del prezzo solito, & ordinario a b. 41.

77 Quando sarà stata la fabrica di sacca 30. mil. si venderà il sacco a ciascuno come sopra più dell' ordinario b. 34. e 4. quinti.

78 Quando sarà di 40. mil. si venderà il sacco più dell' ordinario baioc. 28.

79 Quando la fabrica sarà di 50. mil. si venderà il sacco più dell' ordinario baioc. 21. e 4. quinti.

80 E da quello in sù si venderà al prezzo ordinario, con il bolognino di più per sacco, quale si fà pagare per la fabricatura augumentata con l' augumento, che occorrerà per li carichi, spese, & interesse, come sopra.

81 Quando la fabrica si fermasse nel numero trà le decine, si regolarà il prezzo della più vicina decina v. g. se sono 36. si pigli il 40. e se sono 34. si pigli il 30.

82 Dichiarando, & ordinando, che quelli, che riceueranno li Sali sudetti in anno di mancamento siano obligati di pagare in contanti al tempo, che se li farà il mandato del Sale, tutti gl'augumenti sudetti douendo hauere le credenze a termine solito, solo per quella parte, che è il prezzo ordinario, & in euento, che li Popoli, ò altri descritti nella Tauola volessero da d. Appaltatore il Sale anticipatamente, siano tenuti, & obligati a pagare l' augumento in caso, che si hauesse a mettere per mancamento di detta fabrica.

83 E per prouedere in qualche parte al danno, che riceueranno le Communità, Salari, & altri dello Stato Ecclesiastico nominati in Tauola negl' anni di mancamento per quello che pagaranno li Sali di più del prezzo ordinario, come si è detto, gli si da facoltà di accrescere il prezzo del Sale a minuto, tanto, che se ne caui l' augumento, che si farà oltre il prezzo ordinario, & non più oltre, con questo, che cessando il mancamento debbano tornare li prezzi all' ordinario, e l' ordinationi, e Tariffa di detto augumento si habbiano da fare da dette Communità, Salari, & altri con la presenza, e licenza de Gouernatori Superiori,

&

&altri particolari Offitiali della Prouincia, Città, e luoghi respetiuamente, quali douuranno auertire, che dette Communità, Salari, & altri faccino il conto giusto, in modo, che dette Communità; e Salari non auanzino per causa di detto augumento, ma recuperino il loro schettamente, e sinceramente, e con questo Capitolo si ordina a detti Gouernatori, & Offitiali di assistere a dette Tariffe, e farle effettualmente esseguire da Popoli.

E se bene circa gl'augumenti de Sali si crede resti bastantemente prouisto nelli presenti Capitoli, che gl'augumenti non si debbano per niente per li Sali, che la Camera vorrà somministrare di quelli di conserua in mancanza della fabrica tutta volta per maggior chiarezza si conuiene, che così si debba osseruare.

84 Non possa detto Appaltatore, durante il presente Appalto, in alcun'anno mandare fuori quantità alcuna de Sali, se prima non hauerà prouisto, e fatto debito assegnamento per Modena, e Ferrara, e per la Prouincia di Romagna,& altri luoghi descritti nella Tauola per l'anno corrente, e quello sopravanzerà del Sale fabricato nel presente Appalto al detto smaltimento, gli sia lecito d'anno in anno estraherlo ad omnes mundi partes ad ogni suo beneplacito, e beneficio come sopra.

85 Et occorrendo di comprare, e far nauigare Sali forastieri detto Monsig. Tesoriere Generale in nome di detta Reu. Camera promette di dare ogni aiuto, e fauore di spendere il nome suo con Prencipi, Republiche, & altri, con quali occorrerà trattare per poter hauere Sali, e Naui per condurli, e perciò promette dare lettere, Patenti, e Breui opportuni gratis, & ogn'altro aiuto, e prouisione opportuna, e necessaria, ma che non sia perciò tenuta ad altro, dando facoltà a detto Appaltatore di comandare, e valersi con effetto delle Naui, e Barche, che saranno, e che capitaranno ne Porti della Chiesa per seruitio delle d. Condotte, così per condurre Sali forastieri in caso di bisogno, come nell'estraere i suoi nell'occasione di smaltimento fuori di Stato, p le quali occasioni si promette a dett'Appaltatore ogn' assistenza, e fauore, acciò gli riesca tanto più facilmente l'intento nel modo appunto, che si è detto nel caso dell'introdutione,

pagando

pagando però alli Marinari lì soliti noli, ma che nõ possano sotto pretesto alcuno alterarsi. E si da ordine, & autorità alli Gouernatori, & Offitiali de luoghi d' astringere detti Marinari con ogni rimedio opportuno, e necessario a quanto di sopra ad instanza dell' Appaltatore, e suoi Ministri, e perciò si prohibisce espressamente, che nessun' altra persona, quando le Naui, e Barche si trouaranno nelli Porti dello Stato Ecclesiastico posſa comandare, e forzare d' andare in vn luogo, più che in vn' altro, e di tornare alle loro patrie, e porti, e circa all' introduttione de Sali forastieri, nel caso di bisogno si eccettua sempre i soliti casi di naufragio, fuoco, forza de Prencipi, e Corsari.

86 Detto Monsig. Tesoriere Generale in nome di detta Reu. Camera Apost. promette, che N. Sig. prouederà con censure, & altri rimedij opportuni, che li Sali, che si nauigaranno per la volta dello Stato Ecclesiastico non saranno impediti, molestati, ò trattenuti da alcun Prencipe, Republica, ò altra persona di Christianità, ma che perciò la Camera non sia obligata ad altro.

87 Detto Monsig. Illustrissimo Tesoriere Generale in nome di d. Camera concede a detto Appaltatore, durante quest' Appalto il frutto, e rendita delle Saline di Ceruia, Cesenatico, e Comacchio, che sono proprie d' esſa Camera, pagando esſo gl' operarij, & altre spese, che occorreranno, si nella fabrica de Sali, come nel mantenerle, conseruarle, e renderle più tosto migliorate, che deteriorate, che tutto si dourà consignare per Inuentario, & esſo sia obligato conseruarle, e mantenerle, e restituirle poi nell' istesſo stato nel fine dell' Appalto.

88 Concede parimente detto Monsig. Illustrissimo Tesoriere Generale in nome di detta Camera a detto Appaltatore l' habitatione, & vso di tutte le case grandi, e piccole, Magazzeni, e Stanze, & ogn' alrra cosa, che siano state solite hauere, e godere li Capponi, Spada, Acciaioli, e Martelli, & altri Tesorieri, e Salari pasſati in tutte le Città, Terre, e luoghi compresi nel presente Appalto, & anco in Comacchio, se vi siano stanze della Camera, & altre cõmodità, il Magazzeno piccolo del Porto d' Ancona, caso però, che non sia compreso nella Dogana di d. Città.

19 Sia a carico di detto Appaltatore di fare le spese, che è solito la Camera intorno li Fossi, Canali, & argini publici, e negl'operarij per commutare, e stricare le Saline, Magazzeni, tener coperto detti Magazzeni, di Ceruia, Cesenatico, e Comacchio, similmente tutte le spese Dominicali, che occorrono intorno li Fossi, argini, & ogn'altra cosa p le Saline proprie di detta Cam. In maniera, che tutte le sudette cose si conseruino, e nel fine si restituiscono nel buon stato, che saranno all' ingresso di d. Appalto, che perciò se ne habbia a fare Inuentario, e descrittione con interuento d'vn Deputato da Monsig. Tesoriere Generale, ò dall' Eminen. Card. Legato, ouero da Monsig. Presidente, e da vn'altro della Cōmunità di Ceruia per occasione di tutte le quali spese, ò più, ò meno, che importino, la Camera debba pagare ogn'anno fabricandosi, ò non fabricandosi all' Appaltatore scudi 700. moneta da douerseli sempre ritenere del Censo, che occorrerà pagare alla Camera, e sia parimente con la somma sudetta a carico di detto Appaltatore il mantenere le porte delle Bocche, le misure, pesi, & altri vtensili de Magazzeni, e Saline della Camera, come se li consegnaranno.

20 Sia obligata la Camera mantenere il Porto, e Palata di Ceruia, si come detto Illustrissimo Monsig. Tesoriere in nome della medesima promette sempre in buon stato a sue spese, e si per li seruitij di dare l'acque alle Saline a suoi tempi, come per seruitio delle Barche, che possino entrare, & vscire a leuare il Sale conforme il solito, ma però detto Appaltatore debba di mano in mano secondo, che occorrerà, andare restaurando, tener conto della spesa dandone debito alla Camera, e darne conto d'anno in anno, ma occorrendo di rinouare d. Palata in qualche parte, ò augumentarla, si debba auisare il Superiore della Prouincia, ò Monsig. Tesoriere, per riceuerne da vno di loro l'ordine, & acciò che tutte le cose sopradette si esseguiscano debba l'Appaltatore tenere a sue spese vn'Almiraglio diligente, quale habbia cura del Porto, e Palata, e di aprire, e serrare le bocche di d. Porto secondo il bisogno, e come fà il presente Almiraglio.

21 E per inuitare li forastieri a venire volontieri ad habitare in

Ceruia,

Ceruia, e ſuo Territorio, doue hoggi è gran mancamento di huomini, ſi concede dalla Camera Saluocondotto ad ogni foraſtiero, che vi verrà per trè anni proſſimi, che ci ſarà venuto ad habitare con la fameglia da ogni ſorte di debiti Ciuili contratti auanti l' habitatione, eccetto di debiti Camerali ſuoi proprij, e di ogni condannatione circa ſanguinem, e però ſi da autorità a detto Appaltatore, che poſsa far publicare queſto Capitolo, doue a lui piacerà, con queſto però, che li foraſtieri s' impieghino nel ſeruitio del Sale, e Saline, e ne habbino fede dall' Appaltatore.

92 Debba detto Appalt. notificare in Cam. circa il fine d' Ottobre, ò almeno mezzo Nouembre la quantità de Sali, che ſarà ſtata fabricata nella ſtagione precedente, con farne anche mentione, ſe vi ſiano ne Magazzeni delle fabriche antecedenti Sale di ſopravanzo, oltre il ſmaltimento conuenuto per informatione d' eſſa Camera. E perche non ſarà a quel tempo finita di riporre la fabrica antecedente; perche non ſi potrà ſapere per appunto la quantità di detta fabrica ſi dourà cō interuento del Podeſtà di Ceruia, e Ceſenatico, e Gouernatore di Comacchio reſpettiuamente, e del mandato della Camera, ò del Superiore della Prouincia ex offitio fare ſtimare da periti la parte non rimeſsa, ò farne la relatione, conforme a detta ſtima, ſe bene con effetto il cenſo, & il prezzo de Sali douranno regolarſi in quello, che la miſura, e peſi hauranno dimoſtrato; e non ſopra la ſtima, e dourà detto Appaltatore vedendo non eſſerui Sali per ſupplire all' oblighi, come di ſopra, farne quanto prima le debite prouiſioni, in modo, che li Popoli non ne patiſcano, ſaluo però li giuſti impedimenti come ſopra.

93 Sia tenuto detto Appaltatore dare ogn' anno le ſolite elemoſine de Sali a luoghi Pij, conforme alle conceſſioni a ciaſcuno luogo, e ſimilmente le ſolite regaglie de Sali a Miniſtri, & Officiali ſecondo la Tauola da farſi ſottoſcriuere dall' Eminentiſſimo Sig. Card, Camerlengo, & altri Signori Camerali, e darne debito alla Cam. ſi come ſi faceua a tempo de conduttori paſſati.

94 Le ſalare di Ceſena, Forlì, e S. Arcangelo, che ſono proprie

della Camera si concedono all' Appaltotore con le solite facoltà, e Priuilegi à fauor d'esse Salare, e loro Amministratori, quanto all' Armi, e quanto al commandare li Carri, e Bestie per le condotte de Sali.

95 E perche in Romagna sono alcuni luoghi, che non hanno Salara particolare, e si vanno prouedendo delli luoghi più vicini con danno loro, e dell' Appalto; Però se accaderà d' erigere altre Salare, si dà, econcede la medesima facoltà adetto Appaltatore, che hà la Camera di poterlo fare a sue spese.

96 Essendo anco, che sono introdotti molti abusi in pregiuditio, e fraude di molte Communità, e dell' istesso Appalto, lasciando molti di comprare Sali dalle Saline proprie, & andando a prouedersene ne luoghi doue si vendono meno, si ordina, e conuiene, che detto Appaltatore possa far publicare Editti, che per l' auenire non possa alcuno vendere, ne comprare Sali, saluo, che nella Patria sua sotto le pene da dichiararsi in detti Editti.

97 Le Communità, e Popoli della Prouincia, & altri tutti a chi si vende il Sale à libra, e bolognini s' intenda, e dichiara, che debbano pagarli a lire, e bolognini della sorte, che si pagaua a tempo de conduttori passati, cioè che paoli dieci faccino bolognini 73. e denari 4. che sono scudi trè, e due terzi per i prezzi ordinarij, ma l' augumento doueranno pagare a baiocchi conforme alla Tariffa.

98 Parendo all' Appaltatore bene d' accrescere il numero delle Saline in ogni tempo, durante l'Appalto, tanto in Ceruia, quanto nel Cesenatico, & a Comacchio, che hanno siti opportuni, sia obligato far fare le Saline, e farle essercitare, e chi non le vorrà fare sia obligato vendere detti suoi siti all' Appaltatore per stima d' huomini, come si è vsato altre volte, quando la Camera ne ha fatto fare, acciò possa farle fare esso Appaltatore per la detta Cam. a spese di lei, se così parerà a Monsig Tesoriere pro tempore, se non farle fare per se medesimo per conto suo.

99 Sia riseruata alla Reu. Camera l' autorità, e facoltà d' eleggere, e nominare il Camerlengo di Ceruia, al quale si debbano assegnare dall' Appaltatore due stanze per sua habitatione nella

Casa grande di Ceruia, ouero vna delle Casette ad elettione di Monsig Tesoriere, la cui cura, & offitio sia parimente di riceuere in consegna, e custodia li Sali, che si fabricaranno, e farli a sua stagione, e con ogni celerità condurre ne magazzeni, quelli, che non si fossero smaltiti in Campagna dall' Appaltatore, e parimente consegnare li medemi Sali per ordine a Communità, & Popoli, accertando, che le misure, e stadere così per riceuere, come per consegnare siano giuste, e reali, il che sia tutto à carico suo.

100 Ne potrà mai però consegnare detto Camerlengo Sale etiam in minima quantità senza interuento d'vna persona da deputarsi dall' Appaltatore, e perciò presso detta persona dourà stare vna Chiaue de Magazzeni de Sali, si come appresso al Camerlengo; di cui sarà nondimeno carico, & offitio, si come detto Monsig. Tesoriere Generale in nome della Reu. Camera promette, e si obliga per lui di rendere buon conto di tutti li Sali, che saranno fabricati, e consegnati ne Magazzeni generali per crescimento, che facessero, ò calo minore del soliro per causa delle corbella 11. da consignarsi per 10. non per questo posse pretendere, ò appropriarsene in tutto, ò in parte alcuna, ma tutto sia à benefitio dell' Appaltatore, ne possa il Camerlego in modo alcuno inuiare per se, ne sotto specie di regaglia quantità alcuna di Sale etiam in minima parte, saluo, che per il bisogno ordinario di sua fameglia, ma ogni regaglia di Sali spetti al detto Appaltatore, e non posa darne ad altra persona sotto pretesto di donatiuo, ò d' altro colore alcuna quantità, perche la distributione de Sali, ò nelle grande, ò nelle minime quantità si deue fare con mandato, & ordini dell' Appaltatore, e non in altra maniera, e contrafacendo detto Camerlengo sia tenuto all'emenda del danno quadruplicato dell' Appaltatore, e subbito sia casso dall' offitio, aggiungendoli etiam maggiori pene secondo la circostanza del fatto ad arbitrio di Monsig Illustrissimo Tesoriere Generale, e del Giudice delle fraude.

101 Dourà il detto Camerlengo tenere scrittura diligente di tutto il negotio circa il riceuere, e consignare Sali, facendo creditori

li Padroni, e Salinari secondo la quantità de Sali, che consegnaranno, secondo la distintione, e Capitoli sudetti, e finita la rimessa dourà dar nota, e bilancio in mano dell' Appaltatore vero, e reale di tutti i Sali fabricati, e di tutti li creditori, acciò possa pigliarli, e sodisfare a suo tempo, qual bilancio, e nota data fuori non possa più il Camerlengo dar credito all' vno, ò all' altro, ma lasciar stare le partite nel grado suo per contraporle al debito secondo haurà nota dall' Appaltatore de pagamenti hauuti, e dourà tenere sopra tutto i libri ben regolati, e regualiati di tutto quello, che possa sotto il ministero suo in maniera, che la Camera, l' Appaltatore, ò gl' altti particolari possano vedere con facilità tutto il bisogno, e far corpo de libri noui nell' ingresso di questo negotio, ne quali libri non si mestichi, ò infraschi cosa alcuna di cose vecchie.

102 E se bene detto Camerlengo dourà essere nominato dalla Camera, e riconoscere lei principialmente come suo ministro, dourà nondimeno riconoscere il detto Appaltatore in quello, che appartiene al buon gouerno circa il riceuere, e consignare, e circa tutto il negotio de Sali, Saline, Fossi, Canali, Palata, e cose simili, conforme alli presenti Capitoli, & all' instruttione particolare di detto Camerlengo da darglisi nel suo ingresso, e dell' altra che se li darà da Monsig. Tesoriere.

103 Si prohibisce, e vieta omninamente a chi sara Camerlengo d' ingerirsi direttamente, ò indirettamente, ne per se, ne per altri con interesse suo, in seruire le condotte, cioè in seruire per ministro, e spacciatore di Sale a Salare della Prouincia, e Popolo, ò d' altri, che vengono a leuar Sali a Ceruia, non douendo la persona di detto Camerlengo fare due offitij di consegnare, e di riceuere, e però contrauenendo sia subbito casso ad instanza di detto Appaltatore, & ad altra penà ancora ad arbitrio della Camera.

104 Si promette da detto Monsig Illustrissimo Tesoriere Generale in nome della Camera per leuare ogn' occasione de fraudi, e contrabandi, che si sogliono vsare in queste materie di sale, far publicare ad ogni istanza dell' Appaltatore Bandi, e prouisioni

opportune, e necessarie in questa materia, con pene specifiche da esseguirsi contro li trasgressori cō ogni rigore, e deputar Giudice particolare in Prouincia da nominarsi da esso Appaltatore sopra la cognitione di dette cause di trasgressi, fraudi, e contrabandi; E perche frequentemente coloro, che commettono dette fraudi si assicurano nelli luoghi sacri, promette detto Monsig. Tesoriere Generale di communicare à Commissarij deputati sopra dette fraudi di poter fare la perquisitione in detti luoghi, ò specificatamente, ò indifferentemente, mà a tempo determinato a beneplacito di detto Monsig. Tesoriere.

105 Sarà lecito, & ex nunc si concede a detto Appaltatore di poter comprare ogn'anno in Ceruia, ò altroue à libito suo in Prouincia rubbia cento di grano per condurre in d. Città di Ceruia, e quì consumarlo senza che sia sottoposto a Communità, Abbondantieri, & altro Magistrato per poterne souenire a suo piacere i fabricatori, & operarij di Sale, e Saline, & il medesimo si concede per altre trenta rubbia per il Cesenatico.

106 Debba il Barigello, qualunque Essecutore della Prouincia obedire detto Appaltatore, e suoi ministri p l'essigenza de Debitori, e per ogn'altra occorrenza del presente Appalto, osseruando circa la mercede la Magalotta.

107 Detto Monsig. Illustrissimo Tesoriere in nome di detta Reu. Camera promette dare, e mantenere detto Appaltatore nel pacifico possesso, & essattione di tutte, e singole entrate, e membri specificati, & espressi ne presenti Capitoli, e nella Tauola da consignarsi, e si conuiene, che restando in fine dell'Appalto esso Appaltatore à riscuotere possa farlo con le medesime autorità, priuilegi, e modo, che si puol riscuotere, mentre stà in possesso del presente Appalto, & in caso, che alla fine di detto Appalto restasse credittore de Salinari per prestanza, si conuiene, che debba consignare al successore essi Salinari debitori, e pagare ad esso Successore tanto meno del denaro destinato per dare essa prestanza.

108 Item si conuiene, che li predetti Capitoli si debbano osseruare inuiolabilmente, secondo la lettura d'essi, e non altrimenti

esser interpretati, leuando via ogni solito, & abuso, che fosse stato osseruato in contrario, e si promette da Monsig. Illustrissimo Tesoriere Generale in nome di detta Reu. Camera, che da qualsiuoglia Tribunale non saranno mai date Inibitioni a debitori di esso appaltatore per causa del presente Appalto, e d'altri, che pretendessero esentioni, ò priuilegi, ò d' esser stati grauati, se prima nan sarà stato citato Monsig. Commissario della Camera, & il Procuratore di detto Appaltatore, quale sia obligato di tenere continuamente in Curia, & all' Inibitioni senza la detta Citatione non sia esso Appaltatore tenuto ad obedire.

109 E perche dall' Appaltatori passati, e presenti, e loro ministri d' ordine di Monsig. Tesoriere Generale, e per loro medesimi saranno facilmente stati fatti fin' hora, e si faranno per tutto il Mese di Giugno dell' vltimo anno del corrente Appalto diuersi mandati di consegna di Sale alle Communità, e luoghi descritti nella Tauola per consumo, e fornitura, che dourà seruire al primo anno di questo Appalto da cominciare come sopra il di primo Luglio 1674. Però Monsig. Tesoriere si obliga, che da detti Appaltatori passati, ò suoi Ministri saranno consignati, e ceduti al Sig. Bonifacio Appaltatore con gl' obblighi, che perciò hauessero fatto, e si facessero per dette Communità, e luoghi per il pagamento de sudetti Sali, affinche à suo tempo esso Sig. Granara ne possa riscuotere il prezzo douuto ad esso, & insieme dalli medesimi Appaltatori se li dourà far pagare, & rimborsare ogni denaro, che hauessero riscosso per occasione del prezzo ordinario, e del bolognino per sacco di detti Sali consignati come sopra per la fornitura di detto primo anno.

110 Che non sia lecito ad alcuno sotto qualunque causa, pretesto, ò colore, ne anco di passo introdurre nella Prouincia di Romagna, e Marca, ne in alcun' altro luogo dello Stato Ecclesiastico (doue detto Appaltatore distribuisce il Sale) Sale forastiero di sorte alcuna, e parimente s' intenda essere ciò prohibito al medesimo Appaltatore, eccetuati però li casi permessegli nelli presenti Capitoli, & eccettuando il transito del Pò per condurlo a Paesi forastieri, il qual Transito si lascia libero ad ogn'

vno

vno pagando la detta Gabella, come si prattica nel corrente Appalto, e chi contra farrà, cada ipso facto, & ipso Iure nella pena cominata dalle Constitutioni Appostoliche in questa materia de Sali, e sopra di ciò se ne debbano anco publicare Bandi penali, ò Editti di Monsig. Tesorierere.

111 Item detto Monsig. Illustrissimo Tesoriere Generale in nome della Santità di Nostro Signore deputa, & elegge detto Appaltatore Commissario Generale sopra le fraudi, che si commetteranno in dette Salare con facoltà, & autorità di poter deputare, e sostituire in luogo suo vno, ò più Commissarij con le medesime facoltà, e prerogatiue, che perciò si concedono ad esso Appaltatore in conformità della patente, che se li dourà spedire da Monsig. Tesoriere Generale. Dichiarando, che tutte le pene, e condannationi, che per occasione de fraudi si pagaranno dalli delinquenti vn terzo sia della Camera, vn terzo dell' Appaltatore, e l' altro terzo dell' Accusatore, & Essecutore in riguardo dell' indennità di detto Appaltatore, e Monsig. Illustrissimo Tesoriere sudetto in nome di detta Reuerenda Camera promette, e si obliga, che li Legati, Vicelegati, & altri Offitiali, e Gouernatori di Giustitia non s' ingeriranno in dette fraudi, e che solo esso Monsig. Tesoriere ne farà Giudice, e promette come sopra a nome della Reuerenda Camera di confermare, e far confermare da N. Signore tutte le prerogatiue concesse per Breue, ò altra Patente a detto Appaltatore in questo Appalto.

112 *Capitoli dichiarationi, & ordinationi sopra l' Appalto della Gabella di quattrini trè per ciascheduna libra di Carne nella Prouincia di Romagna concessa in Appalto al Sig. Bonifatio Granara, e Compagni, che à lui piacerà nominare per anni noue da cominciare la Domenica delle Palme 1674. por annuo Censo di scudi ventimila ottocento.*

113 Primieramente si dichiara, che al pagamento di detta Gabella, e suo ordine, e dichiarationi infrascritte siano obligate tutte le Città, Terre, e Luoghi della Prouincia di Romagna, loro Territorij, e distretti mediatè, & immediatè sogetti, le Terre

de Baroni, & altre date in Gouerno à Cardinali, ò in altro modo, e per qualsiuoglia causa priuiligiati, & esenti, ancorche fosse per causa onerosa, purche non siano esenti per attual sborso di denari a quest' effetto, e si eccettuano li Signori Chierici, e Camerali per le loro persone, e famiglie attuali, che seruono le loro persone immediatamente, e non altri per vso proprio, e non per vso equipolente, mà che serua immediatamente detta robba per seruitio delli medesimi, in conformità delle loro essentioni, e la Santità di N. Sig. come la Reu. Camera, in modo alcuno nō contrauerranno in cosa alcuna senza consenso espresso di detto Appaltatore, e contrafacendosi, la Camera sia obligata far buono a detto Appaltatore quel tanto, che importerà il danno prima concordato cost l'istesso Appaltatore, quale possa ritenerselo senza altro nelle paghe future.

114 Che la Reu. Cam. sia obligata, come detto Monsig. Illustrist. Tesoriere a nome della medesima promette di mantenere detto Appaltatore in pacifico possesso dell' essigenza di detta Gabella, & augumento, rendite, e prouenti d'essa in tutte, e ciascune Terre, e luoghi predetti, e di far spedire patenti, Breui, motuproprij, lettere, Bandi, & altre scritture, e speditioni, che saranno necessarie, & opportune, e consegnar li detti motuproprij, Breui, & altro come sopra ammessi, e registrati in Camera gratis, e senza spesa di detto Appaltatore.

115 Che non possa la Reu. Camera durante il presenre Appalto moderare, ne diminuire il numero delle Terre, e luoghi sottoposti a questa gabella, ne ridurre a minor Tassa di quella, che sin' hora hauessero pagato, e facendolo senza il consenso dell' Appaltatore, tal diminutione subbito senz' altra dichiaratione sia à danno della Camera, e si debba difalcare dal prezzo dell' Appalto, e l' Appaltatore di propria autorità possa darne debito alla Camera, & essa sia obligata accetarlo senza eccettione alcuna, e l' Appaltatore possa ritenere l' imprestanza di tal diminutione dalle paghe, e termini douuti come sopra.

116 Detto Appaltatore possa sollocare in tutto, ò in parte detta Gabella, come ad essa piacerà, restando però detto Conduttore obli-

re obligato alla Camera per il cenſo di queſto Appalto, e non ſia tenuto detto Appaltatore, ne obligato alla Camera, Fiſco, ò altri ad altra pena, ò a qualſiuoglia Criminalità per ſuoi Subappaltatori, ma debba farſi dare ſicurtà, nel luogo, doue ſaranno deputati, quando ſe li faranno li Subappalti.

117 E perche nelli precedenti Appalti di detta Gabella potrebboro eſser nate ſentenze, e decreti, e reiudicate, e ſoliti, anzi abuſi in pregiuditio di detto Appalto, e di detto Appaltatore, poſſa egli non oſtante qualſiuoglia decreto, ſentenze, ò reiudicate, e ſoliti, ò vſo ridure le coſe al giuſto, come ſe hoggi foſſe introdotto queſta gabella, non eſsendo giuſto, che la negligenza, e colpa dell' Anteceſſori habbia a nuocere alla Reu. Camera, & a detto Appaltatore.

118 Che per l' eſtratione de Beſtiami per Roma l' Appaltatore nõ poſſa domandar cos' alcuna, eccetto quando li Beſtiami condotti ſi mandaſſero poi fuori dello Stato Eccleſiaſtico mediate, ò immediate ſoggetto, e doue non ſipaga detta gabella, & in tal caſo ſiano obligati pagare la gabella, e pena all'Appaltatore, & alla Camera, e per ouiare a queſte fraudi debba la Camera dar' il poſſibile, & opportuno rimedio.

119 Che nell' ordine di eſſa gabella s' intendano incluſe carna de Boui, Vacche, Agnelli, Porci, Porchette, Cerui, Capri, Cignali, & altri Saluogine, e finalmente ogni ſorte di Beſtie di 4. piedi groſsa, e piccola, domeſtica, e ſaluatica, le quali ſi vſino per vitto humano, eccetto Lepri, e Capretti.

120 Che per la dette carne, ò viue, ò morte, ò intiere, ò à quarti, ò a peſo, che ſi vendono, ò ammazzano per vito ſi debbano pagare trè quattrini correnti per libra, la quale ſi debba intendere di dodeci oncie, eccettuando ſaluaggine, e che ſi occideſſero in Caccia, le quali non ſi vendono, i quali quatrini trè qnando la carne ſi vende in macello, ò altroue morta ſi debba ritenere dal Venditore per conſignarle al Commiſsario deputato in ciaſcun luogo ſopra la detta Gabella, mà vendendoſi viua debba pagarſi dal compratore con facoltà ancora á d. Cõmiſsario di poterli ordinare ſopra di ciò come meglio giudicarà eſpidiente.

121 Che le carni morticine etiam che si salassero, e seruissero ad vso proprio, non debbano pagare, intendendosi di quelle, che muoiano per casi fortuiti, ò vero siano allupate, Bestie stracche, vecchie, e fracide, se però non si vendon, delli quali casi fortuiti debba costare al Commissario, il quale habbia facoltà quando si vendessero di far pagare etiã meno secondo il ritratto, che si farà di esse carni, e che li parerà giusto.

122 Che per le carni porcine, ò d' altre bestie di qualunque sorte, le quali si vendessero, ò comprassero, e si amazzassero per salare, ò fare salipresi, salcicciotti, pasticci, & altre specie di salami, e finalmente esse carni ò salati, ò Salipresi siano sottoposte alli ordini della sudetta gabella eccettuando li porci nõ comprati al macello, li quali li Contadini, ò altre persone facessero ammazzare, e salare nelle case loro per vso proprio, dichiarando, che si possa ammazzare vn porco solo per fameglia, & hauendone bisogno di più si possino ammazzare per fare detti salami a ragione di 60. libre per bocca, che passi anni 14. di età computato esso porco, senza pagare la detta gabella, e s' intenda nel numero di detta famiglia marito, moglie, figli garzoni, quelli però, che attualmente seruendo viuono a spese loro, e parenti soliti à viuere ad vn' pane, & ad vn vino in vna medesima casa auuertendo, che sotto colore di garzone non meschiassero parenti temporanei, e non continui, e perpetui, e volendone salare più quantità, si debba pagare l' ordinario della gabella; Con dichiaratione ancora, che per ouuiare alle fraudi, non possa alcuna persona vccidere alcuna Bestia, oltre il sudetto Porco, che indifferentemente si concede ad ogni famiglia come sopra per detti salami, se prima non haurà giustificato al Commissario di quanto habbia bisogno, & ottenuta da lui la licenza, e che per detto Porco ancora, prima che si ammazzi, la debba domandare al Cõmissario sotto pena di vn scudo per ogni Porco, e della perdita di esso, qual licenza si debba dare gratis, e senza replica; e comprandosi detta carne porcina al macello per sallare debbono pagare la gabella, etiam che in qualche luogo fin quì non si sia pagata.

123 Che ogni persona di qualsiuoglia stato, grado, dignità, e preeminenza, Ecclesiastica, ò Secolare, ancorche Eminentissimi, e Reuerendissimi Signori Cardinali, Patriarchi, Legati, Vescoui, Vicelegati, Ambasciatori, Gouernatori di Città, Duchi, & altri Prencipi, Curiali, Vniuersità, Galere loro huomini, Castellani, e Soldati di fortezza, & altri Soldati pagati, affidati delle Dogane de Pascoli, e di qualsiuoglia altra sorte, Collegij, Ospedali, Regolari, Monachi di dodeci Congregationi, con loro Seruitori, Lauoratori, Affituarij, Garzoni, Mercenarij, e Vassali, Monache, Suore, Oblate, Tertiarie, Bizoche, Frati mendicanti d'ogni qualità, Caualieri di Malta, Compagnie, Congregationi, Confraternite, Prelati, Canonici, e Capitoli, & altri Luoghi pij, ancorche per generale, e special gratia, Priuilegio, ò raggione communi, etiam per causa onerosa, e consuetudine pretendessero tal' essentione, ò fossero essenti da qualunque Datio, Gabella, Impositioni, & altri carichi ordinarij, e straordinarij, e qualunque altro, che habbia, ò pretenda hauer' essentioni, ò priuilegi di non pagare simili Sussidij, e facoltà d' aprire, e far' aprire, essercitare, e far' essercitare Macelli, Tauerne, Pizzicarie, e Botteghe di qualsiuoglia sorte per vendere, ò far vendere Carne a minute etiamdio nelle Case, Botteghe, benche communemente proprie sotto pretesto di farlo ad vso, e commodo proprio, e delle famiglie loro, non s' intendano esenti dalla detta Gabella, ne manco dall' osseruanza delli presenti Capitoli, viuendo, ò habitando, ò trouandosi nelle Terre mediatamente, & immediatemente soggette, nelle quali sia imposta questa Gabella, si come ancora quanto ad essa Gabella si osserua in Roma, eccetuati li Signori Chierici di Camera, & altri Signori Camerali, e salua sempre la loro essentione per loro stessi soli, loro famiglia, e seruitori, che attualmente seruono alle loro persone immediatè, e non altrimente, e che nessuno sotto qualsiuoglia titolo, ò per qualsiuoglia Priuilegio possa mai far fare Macello in luogo alcuno di d. Prouincia, mà che la d. essentione si serui per vso proprio, e non per vso equipollente.

124 Che nessuna persona possa vendere alli Macelli, Piazze, Porte, Fie-

te, Fiere, Mercati, & altri luoghi tanto dentro, quanto fuori della Città, Terre, e Castelli alcuna delle soprascritte Bestie viua, ò morta, intiera, ò a quarto, ò a peso senza il detto Officiale, ne anco possa ammazzarla per vso di vitto senza darne notitia prima al medesimo Commissario, alle Porte delle Città, Terre, e Castelli in quei luoghi, & a quelle persone, che da lui saranno stati deputati, ancorche la Bestia fosse ne proprij Armenti, Gregi, ò Possessioni, ò aleuata in Casa, ò per donatiui, ò altrimente acquistata, & eccettuando le seluaggine, che s' vccidano in Caccia le quali non si vendono, e contrafacendo al tenore del presente Capitolo si perda la Bestia, e di più s' incorra nella pena di scudi sei per bestia grossa, e di trè per bestia piccola, e d' vn scudo per peso di Carne, che non passi diece libre, e di scudi due, oltre le diece libre da incorrersi ipso facto, & Iure, e senza altra dichiaratione.

125 E perche li Macellari per non pagare l' intiero peso di dette Carni le disgrassano, e separatamente le vendono, si dichiara, che l' interiora, testa, lingua, fegati, grassi, seui, e tutte l'altre parti simili di qualsiuoglia animali, che si vendono dalli Macellari, ò altre persone debbano pagare l' ordinario di trè quatrini per libra d' oncie 12. e vendendosi alcuna di esse parti a vista, il Macellaro, ò Venditore, componga, e s' intenda col Commissario d' essa Gabella, ò sia forzato pesarla, dichiarandosi, che di detti interiori si paghi detti 3. quatrini a ragione di prezzo della Carne, e non del peso d' essi interiori, e quelle Terre, che fin quì non hanno pagato detti interiori siano tenute a pagare in futuro secondo la forma de presenti Capitoli.

126 Per euitare ogni occasione di fraude si ordina, che nessuno possa senza licenza del Commissario ammazzare; ne scorticare alcuna sorte di Bestie, nè ciò fare con mezo d' altre persone in altri luoghi, che nelli soliti Macelli, ò luoghi deputati a tal essercitio, ò saltem notificato prima al Commissario, ne possano cominciare a vendere, se prima non saranno pesate, ò altrimente segnate dall' Officiali, ò almeno con licenza sotto la medesima pena contenuta nel 6. Capitolo di questo Appalto, e doue per

detti

detti luoghi non fossero, debbano le Communità immediatè frà trè giorni doppo la publicatione del presente Capitolo deputargli sotto pena di vn scudo per giorno, che differissero di farlo, ne possano detti Macellari tenere li Macelli serrati, ne senza la solita Carne, secondo che sono obligati sotto pena di scudi 25 per ciascuna volta, e doue occorresse, possa esso Commissario per sua chiarezza ordinare, ò prima, ò poi, che non si venda quelle Pelli da Macellari senza licenza sua sotto pena di scudi dieci per ciascuna volta, e trouandosi più, ò meno delle Bestie, che saranno notate al libro, caschi in pena di scudi dieci per pelle, ne si possa scusare con dire di hauerla comprata, se prima non l'hauerà notificata.

127 Che le Carni morte tanto fresche come salate, ò saleprese compre in alcuna Terra, ò luogo di detto Stato Ecclesiastico per portarla altroue, debba pagare la Gabella, doue si comprarà, e riceuerne la fede dal Commissario per non esser molestato in alcuna parte, e le Carni salate, ò fresche, che si conducono nelle Terre Tassate in altre Terre di detto stato per vendersi, debba pagare la detta Gabella, doue si venderanno, attesoche le Tasse sono fatte sopra le Carni, che si mangiano nei luoghi Tassati, e non perche si possi fare mercantia.

128 Conducendosi alcuna sorte di Carne salata, ò fresca dalli luoghi non sottoposti a tal Gabella in alcuna Terra, ò luogo sottoposto per vendersi, ò mangiarsi, ò farsene altro esito in detto luogo, debba il medesimo giorno notificarsi, e palesarsi al Commissario, e pagarsi la Gabella sotto pena d'vn giulio per ogni libra, che non si palesasse.

129 Per tenere abbondante la Prouincia di Carne si ordina, che nessiuna persona, etiā che fosse degl'Affidati delle Dogane possa condurre, ne far condurre fuori della Stato Ecclesiastico predetto, ne in Terra di Baroni, ne da luogo, a luogo, ne da vn Territorio ad vn'altro, etiam sotto pretesto di Fiera alcuna Bestia ne da vita, ne da macello, ne viua, ne morta senza licenza de Superiori, e del Cōmissario in scriptis sotto pena di scudi 5. per capo di Bestia grossa, & vn scudo per bestia piccola, saluo

però

però il priuilegio dell'Affidati quanto alle Pecore comprese nella fida solamente, quando dalli Signori Superiori si desse licenza di condurre dette Bestie in luogo, doue non si paga Gabella, li Venditori delle Bestie restino, e siano obligati pagare detta Gabella secondo la qualità delle bestie, e quelli che alleuaranno le bestie in luoghi, doue si paga la Gabella, e sono condotte poi altroue in luoghi vicini, doue già non si paga, siano sottoposte a detta Gabella, & alle pene sopradette concorrendo le pene di detti Capitoli con altre delle Communità, ò altri, che disponessero sopra casi simili debbano esser preferite queste à tutte l'altre, ne li delinquenti debbano, ò possano esser liberati, ò assoluti di questo sotto pretesto d'esser stati condonati, ò d'hauer composto, ò pagate le altre, e queste spettino all'Appaltatore, e non ad altri.

130 Che non si possano estrahere Bestiami da Prouincia à Prouincia senza licenza del Gouernatore, de Superiori, e del Commissario in scriptis, le quali debbano dare gratis, e senza dilatione alcuna, come si è detto di sopra, auuertendo sempre, che le Proninci restino prouiste di carne, in modo tale, che per tale estrattione non possano patir di carne, e quando s'haurà da concedere detta estratione, li compratori faccino promessa infra tempo honesto di mandare in mano de Superiori fede delle Cōmunità, e Superiori di quel luogo, doue condurà tal bestiame, che siano stati condotti in tal luogo sotto la pena contenuta nelli sopradetti Capitoli; Dichiarando però, che questo Capitolo non s'intenda per li Bestiami, che si conducono a Roma, per li quali non siano obligati li Conduttori di essi di dar sicurtà, ne far obligo, mà trouandosi, che non gli habbiano condotti a Roma, si possa procedere a tutte le pene contro di essi.

131 Che nelle Fiere, che si faranno in qualsiuoglia luogo dello Stato Ecclesiast. mediatè, ò immediatè sogette alla Sede Apostolica nesuna persona come di sopra possa esser franca per li Bestiami comprate in dette Fiere per condurle fuori di detto Stato Ecclesiastico, mà debba notificarli alli Commissarij di questa Gabella, e pagare la Gabella sotto le pene contenute in questi

Capit-

Capitoli, e di più la perdita delle Bestie, come anche delle Bestie, che si macellano, e mangiano in dette Fiere.

132 Che senza saputa, ò notificatione del Cancelliere, ò Offitiale di detta Gabella nessuna persona possa far Macello sotto pena di scudi 25- etiam sotto colore di special Priuilegio, ne dentro, ne fuori delle Città, Terre, Castelli, e Luoghi di detto Stato mediate, ò immediate soggette.

133 Che ogni persona di qualsiuoglia stato, e conditione debba assegnare tutto il Bestiame, che si ritroua tanto da vita, quanto da macellare al Commissario in termine di due giorni quanto alli Macellari, Tricoli, & Hosti, e quanto a gl' altri in tetmine d' otto giorni doppo la publicatione del presente Capitolo, ouero doppo, che haueranno hauuto in poter loro, notificandoli il numero, e se qualità, e se le ritiene per vita, ò per morte, per vendere, ò mangiare per vso proprio sotto pena di vn scudo per bestia grosa, e vn quarto di scudo per bestia piccola.

134 Dalla quale notificatione non si possano scusare soto alcun pretesto, ne per far detta assegna paghino cos' alcuna, e piacendo al Commissario dopò la detta notificatione farne la rasegna, sia tenuto ciascuno a mostrarla, e renderne conto sotto pena di scudi dieci ogni volta, che recusassero, e trouandosi, che l'assegna data non sia vera, incorra la medesima pena, e tutti li bestiami di qualsiuoglia sorte, che vengono a ghiandare, ò pascolare nello Stato della Chiesa, eccetto le pecore degl' Affidati, si debbano notificare al Commissario generale, così all' entrare, come all' vscire similmente senza spesa, e gl' Affidati debbano notificare gli Agnelli, che vendono per macellare ad effetto, che se ne possa riscuotere la Gabella dal compratore sotto le pene medesime, i quali Agnelli degl' Affidati, come si vendono per macellare, ò mangiare, siano obligati denuntiarli, e non dinuntiandoli pagare la Gabella non ostante ogn' altro Capitolo concessogli, con questo di più, che il Commisario, ò Cancelliere di questo sussidio non faccia concussione, ne astringa i Padroni delle Bestie a comporsi vn tanto per bestia, ma hauendo dubio, che le asegne non siano giuste, posa frà trè giorni dopò

fatta la detta asʃegna mandare i contatori à rincontrarle, e trouandoʃi fraude astringa i delinquenti alle pene, mà trouandoli giusti, non li astringa a pagare cos' alcuna etiam ʃotto nome di rinfreʃcamento, regalo, ò corteʃia benche ʃi voleʃse dare ʃpontaneamente.

135 E vedendoʃi per eʃperienza, che li Macellari, ò altri deputati a far carne, ʃogliono taluolta per negligenza, ò per ingordigia di maggior prezzo ricuʃare di farlo in danno de Popoli, e pregiuditio di questa Gabella, ʃi ordina, che non prouedendo a ciò le Communità, e Superiori de luoghi trà otto giorni, in tal caʃo il Commiʃsario poʃsa dar licenza ad altri di fare il Macello, ò vero farlo fare egli medeʃimo nelli luoghi ʃoliti, ouero in altra parte della Terra come li piacerà più eʃpediente, vendendo la Carne alli prezzi de luoghi conuicini, ò quel più, ò manco, che parerà conueniente al Gouernatore del luogo coll' interuento del Commiʃsario, e le Communità debbano anno per anno vendere li detti Macelli ʃecondo il loro ʃolito 15. giorni auanti Paʃqua, ò auanti li detti 15. giorni ʃecondo il loro conʃueto tempo, e non li vendendo in tempo ʃpetti a venderli al Commiʃsario, il quale debba pigliare la ʃigurtà dal Macellaro di fare la ʃolita Carne, e che non mancarà, ʃi come ancora la deue pigliare la Communità per ʃeruitio ʃuo, e di pagare la Gabella, e mancandone ʃiano tenuti alla pena, & al danno ancora del Cōmiʃsario, e di più ʃiano tenuti a quanto ʃi dirà a baʃso.

136 Che tutte le licenze, le quali ʃecondo il tenore de ʃopradetti Capitoli ʃi haueranno a dare dalli Commiʃsarij, ʃi diano prontamente ad ogni ʃemplice inʃtanza di chi le domandarà ʃenza interuallo di tempo, e ʃenza pagamento alcuno, ancorche foʃse offerto ʃpontaneamente ʃotto pena del doppio, ò maggior pena ad arbitrio di Monʃig. Illuʃtriʃsimo Teʃoriere Generale.

137 Che tutte le fraudi, e contrauentioni de preʃenti Capitoli s' intendano eʃser prouate ʃufficientemente con la relatione dell' Accuʃatore, e di vn teʃtimonio con giuramento d' vno, e l'altro di loro, riʃeruando però la facoltà all' Accuʃato di prouare il contrario.

138 Che

138 Che tutti gl' Eminentissimi, e Reuerendiss. Legati, Gouernatori, Luogotenenti, Vicarij, Podestà, & altri Magistrati deputati a far giustitia, quando però ne saranno richiesti dalli Commissarij (che altrimente non si possano ne debbano ingerire in detta Gabella) debbano assistere, e fauorire li detti Commissarij, e suoi Sostituti, e ministrarli la giustitia sommariamente senza tela giudiziaria, ordine, e senza far registri, mà secondo l' vso, & autorità della Camera, etiam manu Regia, e specialmente circa il rittouare, e punire le fraudi, e delitti attinenti all' osseruanza de presenti Capitoli, e caso, che mancasse tal' ordine, e speditione di giustitia, habbia facoltà il Cõmissario, dopò che haurà fatte le sue proteste, citare li sudetti fraudolenti, & altri, che contrauenissero al tenore de presenti Capitoli a venire in Roma auanti la Reu. Camera, e Monsig. Tesoriere, sotto le pene, e censure solite, e consuete, qual citatione la debba fare il Mandatario, ò Balio del luogo,, e basterà riportarne fede fatta da Notaro publico, e li detti Eminentissimi Legati, Gouernatori, & altri deputati a far giustitia, come sopra, non possino far lettere, dar licenze, ne far' ordinationi contrarie a questi Capitoli, e facendone, non tengono di raggione ne si debbano osseruare, e da hora si riuocano tutte le lettere, & ordinationi, che fossero in qualsiuoglia modo, ò da qualsiuoglia persona fatti fin quì, e li Barigelli, e Balij, & altri Essecutori siano obligati d'esseguire li mandati di detti Commissarij, ò veramente far fede di non hauerli potuto esseguire, e le cause, perche sotto pena di priuatione d' offitij, e di 50. scudi per ciascuna volta, che mancassero, al che sia tenuto la Cõmunità nel medesimo modo, che si dirà da basso, e li Commissarij generali delle Prouincie sopra questo negotio possano fare tutte le prouisioni necessarie di mãdare Bandi per osseruanza de presenti Capitoli.

139 Che tutte le pene nominate di sopra si applichino p vn quarto alla Camera Apostolica, e per vn' altro quarto al Conduttore di detta Gabella, per l'altro a gli Essecutori, e per il restante all' Accusatore, ò vero denuutiatore d'esse fraudi, e contrauentioni, etiam che fosse l' istesso Appaltatore, e Subappaltatori, ò

Commiſſarij di detta Gabella, quale ſarà tenuto ſecreto, mà accuſando alcuno falſamente ſarà punito acerrimamente ad arbitrio degl'infraſcritti Officiali, ne dall'Eminentiſſimi Legati, Gouernatori, & altri Officiali ſe ne poſſa far gratia alcuna ſenza interuento, e conſenſo del Cõmiſſario d'eſſa Gabella, e del quarto ſpettante alla Camera, ne debbano dare ogn'anno conto ad eſſa Camera.

140 Che neſsuno Caſtello, ò Communità di qualſiuoglia grado, e conditione per qualſiuoglia cauſa, e ſotto qualſiuoglia preteſto poſsa mettere grauezza alcuna di qualunque ſorte ella ſi ſia, ſopra la detta carne, ſenza licenza dell'Appaltatore generale, ſotto pena di ſcudi 500. per ciaſcheduno, così le Communità, come li Commiſsarij, & Eſsatori di detta Gabella, ne poſsano li Subappaltatori conſentire a tali grauezze, & in oltre facendoſi coſtare a Monſig. Teſoriere di tale impoſitione la debba leuare frà 20. giorni dal dì della notificatione, che ſi ſarà fatta, e le grauezze, che ſaranno ſtate aggiuntate per Breue di N. Sig. dalle Cõmunità contro la detta Gabella dal principio dell'Appalto del Sig. Tiberio Ceuli in quà non s'intendono pregiudicare al preſente Appalto, mà debbano dette Communità concordare l'Appaltatore, ò imporre dette grauezze ſopra altro, leuandole da queſta Gabella.

141 E ſe la Santità di N. Sig. e detta ſua Camera diminuirà l'eſsattione d'vno delli trè quattrini a libra di carne, in modo tale, che nõ ſi doueſse più eſſigere quattrini trè, ma ſolo due, in queſto caſo non ſi dourà diminuire il giuſto terzo della riſpoſta delli ſcudi 20800. che ſono ſcudi 6933. 33. ma bensì ſcudi 5433. 33. che ſono meno ſcudi 1500. del predetto giuſto terzo, e ſi douranno in conſequenza pagare in vece delli ſcudi 20800. ſcudi 15366. 66. e diminuendoſi mezzo quattrino di detta impoſitione ſi dourà regolare parimente la detta diminutione della riſpoſta alla giuſta propoſitione fatta ſopra per la diminutione del quattrino intiero.

142 Concede detto Illuſtriſſimo Monſig. Teſoriere Generale in nome di detta Reu. Cam. al d. Sig. Bonifacio Granara, e Compagni,

pagni, che li piacerà nominare,& alli suoi Subappalt. e loro Ministri la facoltà di poter riscuotere da tutti i loro debitori p causa della presente gabella quello, che da essi gli sarà douuto di propria autorità manu Regia, e more Camerali nell'istessa forma, e modo, che potrà essigere, e riscuotere gl'altri suoi crediti dalli Debitori della predetta Tesoreria, e come si riscuotono li pesi Camerali, senza che gli possa esser dato impedimento, ò molestia da alcuno, conuenendosi, che per tal causa non si debbano attendere non grauetur, ne Inhibitioni di alcuna sorte, saluo quelli che fossero ottenuti in Roma citato il Procuratore d'esso Tesoriere, & Appaltatore, e Monsig. Commissario della Camera, con dichiaratione, che tutte l'altre Inhibitioni, non grauetur, ò moratorie ottenute altrimente siano di qualunque Tribunale si voglia s'intendano nulli, inualidi, e di nessun valore, ne si debbano attendere in modo alcuno.

143 Che il pagamento di questa Gabella debba farsi secondo le dichiarationi altre volte fatte in quattrini buoni, cioè per ogni quattro libre si paghino quattrini quindeci, e per ogni 40. libre paoli trè d'argento.

144 Conuenendosi espressamente, che niuna Communità, ò altra persona di qualsiuoglia conditione si sia, che pretendesse di non esser tenuta al pagamento, e sotto qualsiuoglia pretesto ricusasse di pagare questa Gabella, non possa esser sentita intorno alle sue pretensioni, se prima non haurà fatto in mano dell'Appaltatore, e de suoi Subconduttori l'attual deposito della somma, che si contrauerterà, perche così, &c.

Capitoli dell' Appalto delli trè Giulij per Rubbio di Grano del Macinato della Prouincia di Romagna.

145 Monsig. Illustrissimo Tesoriere Generale in nome della Santità di N. Sig. e sua Reu. Camera, dà, e concede in Appalto al Sig. Bonifacio Granara, e Compagni, che li piacerà nominare, loro heredi, e successori l'esattione delle Gabelle, & impositioni delli trè giulij per ciascun Rubbio di grano da macinarsi nelle

Città,

Città, Terre, e Luoghi della Prouincia di Romagna mediate,& immediate ſoggette alla Sede Apoſtolica, e nelli quali ſi riſcuote detta Gabella dal principio dell'impoſitione ſino al preſente, cioè li primi due vecchi, e l'altro reſiduo delli due ſurrogati in loco degl'augumenti del Sale eſtinti per anni noue da cominciare al primo di Decembre 1673. e da finire come ſegue per annua riſpoſta di ſcudi trantanoue mila trecento ſeſsanta di moneta nel modo, e forma ſpecificato in principio de preſenti Capitoli, oltre le regaglie Camerali da pagarſi come ſopra ſi è eſpreſſo, e con li patti, e conuentioni cioè.

146 Promette detto Monſig. Illuſtriſſimo Teſoriere in nome della Reu. Camera dare al detto Sig. Bonifacio Granara, e Compagni come ſopra il pacifico poſseſso di detto affitto, & in eſso quietamente mantenerlo durante il tempo ſudetto, con conditione, che eccetto li nominati nel ſuſseguente Capitolo, neſsuna perſona tanto Eccleſiaſtica, quanto Seccolare di qualſiuoglia dignità, ſtato, e conditione ſi ſiano, Monache, Monaſteri, Frati etiam Mendicanti, luoghi Pij, Fabriche, Hoſpitali, Arciueſcoui, Veſcoui, Gouernatori, & altri Ordinarij de luoghi, Caualieri di Malta, Officiali, Affituarij, & altri Miniſtri d'eſſa Camera, & altri qualſiuoglia Priuilegiati, e qualificati, etiam che haueſſero qualſiuoglia Priuilegio, eſsentione, e gratia conceſſali da N. Sig. e ſuoi Predeceſſori, e dalla Sede, e Camera Apoſtolica, e qualſiuoglia altro per qualſiuoglia capo, e preteſto, purche non ſia per titolo veramente onoroſo, non ſaranno eſſenti, ne in modo alcuno franchi dal pagamento delli trè giulij per ciaſcun Rubbio di grano, che macinaranno, ne quanto alli loro Seruitori, e Famiglie, ne meno per l'eſsentione delli dodeci figlioli, e per altri Priuilegi, & eſsentioni, che ſi concedeſsero per l'auuenire dalla Santità di N. Sig. ò dalla Reu. Camera, ma che tutto indifferentemente pagarãno la detta Gabella, con dichiaratione però che per l'vltimo giulio delli due ſurrogati in loco delli trè augumenti del Sale, doueranno eſser' eſenti tutti quelli, che non pagauano li detti augumenti, e non altri, conforme l'impoſitione delli ſudetti due vltimi giulij, e ſe li farãno oſſeruare

uare gli ordini, Bandi, e prohibitioni fatte altre volte da Monsig. Tesoriere Generale per il gouerno, e pagamento di detta Gabella, e perciò si dà facoltà a detto Appaltatore di riscuotere da tutti indifferentemente come sopra, trè giulij per Rubbio di grano, che si macinarà; Dichiarandosi però, che per il pane il quale si introducesse nelli luoghi compresi in quest' Appalto, da altri luoghi dello Stato Ecclesiastico non si debba pagare cos' alcuna al detto Appaltatore, se non in caso, che si portasse in quantità, che eccedesse cinque pagnotte per vendere.

147 Oltre quelli, che sono franchi per li primi due giulij per priuileggio concessoli in titolo onoroso, come si esprime, nel precedente Capitolo, si conuiene, che dal pagamento di detta gabella debbano esser' essenti i Signori Chierici di Camera, & altri Camerali conforme alle loro essentioni, e rispetto alli detti primi due giulij le 12. Congregationi de Regolari loro Ministri, e Conuenti, conforme al Chirografo della fel. mem. d' Vrbano VIII. concernente l' essentione concessali dal pagamento del primo giulio, & ordini altre volte dati dalli Tesorieri pro tempore in essecutione d' esso Chirografo, con dichiaratione però, che quest' essentione delle dette 12. Congregationi s' intenda quanto alle persone, e bocche proprie di quelle, che realmente sono di dette Congregationi, quali douranno nondimeno pigliare il bollettino per il grano, che douranno macinare per loro vso, che se li dourà consegnare gratis dal detto Appaltatore, e suoi Ministri, e macinando senza il detto bollettino s' intendano incorsi nella pena de Bandi sopra ciò publicati, e che per l' espressione sudetta non possano le predette Congregationi pretendere d' hauer' acquistato Ius, ne raggione alcuna circa l' essentione dal pagamento del secondo giulio imposto vltimamente, ma che s' intendano espressamente riseruate alla Reu. Camera tutte le raggioni, che li competono contro di quelli per l' essigenza, e pagamento dell' impositione di detto secondo giulio, con dichiaratione, che tutto ciò, che sopra si dice s' intenda per la Gabella vecchia de primi due giulij, nõ altrimente per il giulio, che resta delli due surrogati in luoco degl' augu-

menti

menti del Sale, del quale niuno deue esſere esſente, ſe non quelli, che erano esſenti per detto Sale, come ſi è detto di ſopra. E la medeſima conditione del Bollettino debba anco oſſeruarſi da Sig. Chierici di Camera, e Camerali per accertarſi, che da loro Miniſtri non ſi comettono fraudi in danno dell'Appaltatore, dichiarandoſi, che detta eſſentione debba goderſi da ſudetti Signori per loro ſteſſi, loro famiglie, e ſeruitori, che attualmente ſeruono alle loro ſteſſe perſone, e non altrimente per vſo proprio, e non per vſo equipollente, ma che ſerua detta robba per ſeruitio de medeſimi.

148 E ſe la Santità di N. Sig. faceſſe dichiararione, ò concedeſſe nuoua eſſentione ad alcuna perſona, Communità, ò altri che foſſe tenuto al pagamento della detta Gabella, debba detta Camera far buono a detto Appaltatore ogn'anno nelli ſuoi conti tutto quello, che importarà detta eſſentione.

149 Che detto Appaltatore poſſa riſcuotere dalli Subaffituarij, e debitori, che faceſſe per occaſione di detta Gabella tutto quello, che ſe li dourà more Camerali, manu Reggia, e come ſi vſa per l'eſſigenza degl'altri peſi Camerali, e perche per il paſſato più volte è occorſo, che vn Commiſſario, ò Caualcante ſpedito hà fatto repreſaglie contro qualche Communità, ò altra perſona debitrice per più d'vna cauſa alle Teſorerie, & habbia nell'iſteſſo tempo grauato il debitore a pagarli tante esſecutioni, quanti erano i capi del debito, per li quali tal volta li debitori non erano ſtati richieſti a fare li pagamenti, volendoſi, che onninamente reſti proueduto a queſt'inconueniente prattìcato in grandiſſimo danno de ſudditi, ſi conuiene, che venendo il caſo di rilaſſare repreſaglie, ò esſecutioni contro le Communità, ò altre perſone, che doueräno per cauſa del preſente Appalto nō poſſa detto Appaltatore rilaſſare l'esſecutione, ò repreſaglia, ſe prima contro li detti debitori non ſaranno procedutte l'Intimationi ſolite, e neceſſarie, conforme a gl'ordini de Signori Padroni, altre volte ſopra tal materia publicati ſotto le pene, contrafacendo, pecuniarie, & anco corporali ad arbitrio di Monſig. Teſoriere Generale di Noſtro Signore pro tempore.

150 Nessimo Padrone de Molini, ne suoi Affituarij, Ministri, ò Molinari possano, ne debbano macinare, ne far macinare nelli loro molini alcuna quantità de grani senza il bollettino di detto Appaltatore, ò suoi Subappaltatori, e Ministri, ancorche detti Molinari fossero di qualsiuoglia Congregatione Regolari Monasterij, ò di altri luoghi Pij, Caualieri di Malta, ò di qualsiuoglia persona Ecclesiastica, e Cardinali, Vescoui, Arciuescoui, Chierici di Camera, e Secolari di qualsiuoglia stato, grado, ò dignità, e conditione, & ancorche fossero priuilegiate, e priuilegiatissime, e che per il passato hauessero goduto, etiam ab immemorabili (anco per titolo onoroso) franchitie concesseli per qualsiuoglia capo sotto le pene contenute nelli detti Bandi, & prohibitioni.

151 Item si conuiene, che quelli, che andaranno, ò mandaranno a macinare grani nelli Molini fuori di Territorij delle loro Prouincie, e luoghi debbano pagare la detta Gabella della Macinatura nelli luoghi, de quali sono, & habbitano, & osseruare tutto quello, che sariano obligati osseruare, se macinassero nelli Molini delli proprij luoghi, e perche vi potriano essere delli luoghi, che p il poco numero dell' Anime, e piccolezza d' essi nō si trouasse a Subappaltare, e che non tornasse conto a detto Appaltatore tenerui vn Ministro per la distributione de bollettini, si dà perciò facoltà a detto Appaltatore di poter con licenza di Monsig. Tesoriere deputare la Terra più vicina, ò qualche luogo più commodo, doue siano tenuti andare a pigliare li sudetti bollettini sotto la pene &c. con questo però, che non debbano esser tenuti a pagare altra Gabella nelli detti Molini forastieri, nelli quali andassero a macinare.

152 Item che detto Appaltatore per l' essattione, e gouerno di d. Gabella possa deputare Commissarij, & Offitiali in tutti li luoghi compresi in detto Appalto con le facoltà necessarie, & opportune, quali non possano per essercitar le dette riscossioni, come per vsar diligenze, e per assicurarsi delle fraudi esser' impediti da Signori Cardinali Legati, Gouernatori, na da altri Offitiali delle Città, Terre, e luoghi di detto Appalto, anzi ri-

cercati

cercati detti Superiori, Offitiali, & altri come sopra da detti Ministri, e Commissarij debbano assisterli con dargli ogni aiuto, e fauore necessario.

153 Che per l'esattione di detta Gabella l'Appaltatore, ò Ministri predetti non siano tenuti obbedire, ne far buono ad alcuna persona, Inibitioni, non grauetur, carte dotali, & altri impedimenti di qualsiuoglia Giudice, tanto di Roma, come de partibus, etiam in virtù di Commissioni, purche non siano segnate manu Sanctissimi, ouero concedute dalla Camera, ò da Monsig. Tesoriere Generale pro tempore, specialmente citati esso Appaltatore, ò suo legitimo procuratore in Roma.

154 Che volendo alcuna Communità pigliare il Subappalto della detta Gabella del proprio luogo, lo possi fare con licenza però di Monsig. Tesoriere.

155 Item possa detto Appaltatore, e suoi Subappaltatori, e Ministri fare, e far fare inquisitione nelli luoghi del detto Appalto, nelli quali fosse suspetto di fraude, tante volte, quante le parerà, e li Barigelli, & Essecutori de luoghi siano obligati darli ogni aiuto ad ogni loro requisitione, ne possino esser' impediti dalli Signori Cardinali Legati, Gouernatori, & altri Offitiali de luoghi, anzi debbano assistergli, e fauorirli, come si dice nel Capitolo precedente.

156 Item si conuiene, che se durante detto Appalto occoresse Peste, ò Guerra, ò caso alcuno per il quale di raggione si douesse fare defalco à detto Appaltatore debba intimare la Reu. Camera, la quale possa a sua elettione mettere vn rincontro, che tenghi conto di tutto il fruttato, e spese di detto Appalto, ouero starsene alli libri del medesimo Appaltatore tenuti legalmente, & in caso, che calcolato il frutto col censo, e spese, l'Appaltatore restasse in perdita, sia obligata la Reu. Camera farli il defalco ogn'anno di tutta quella somma, che sarà il danno, purche arriui alla sesta parte del censo.

157 E delle pene, che si caueranno per le contrauentioni, & inosseruanza de Bandi, & in qualsiuoglia altro modo detratte tutte le spese dell'accusatore, & altro, che occoresse, la metà debba

essere della Camera, e l'altra metà dell' Appaltatore, il quale dourà far buono detta rata alla Camera ne i conti del presente Appalto, che dourà render ciascun' anno in fine immediatamente.

158 Promette detto Illustrissimo Monsig. Tesoriere in nome di d. Reu. Cam. ad ogni richiesta di detto Appaltatore scriuere lettere a tutti li Signori Cardinali Legati, Vicelegati, Gouernatori, & altri Offitiali de luoghi di detto Appalto, & anco dare nuoui ordini, Bandi, Patenti, e fare ogn' altra prouisione necessaria per seruitio di detto Appalto.

159 Item conuiene, che in euento, che alla Santità di N. Sig. ò Sede Apostolica paresse d' impore qualche nuoua grauezza, la quale facesse diminuire il frutto, che si caua dalli membri compresi nella presente concessione d'Appalti, si conuiene in tal caso, che si debba da Monsig. Tesoriere prescriuere il modo da conoscere la qualità del danno, e non prescriuendosi, fatte, che saranno le douute interpellationi alla Camera, e passati due mesi si debba quanto al fruttato stare alli libri del medesimo Appaltatore, da darsi con il solito giuramento, & a quest' effetto sia tenuto subbito formare libri nuoui, e giustificare qnanto sia stato il fruttato delli trè anni antecedenti, e possa nondimeno la Cam. tenere a sue spese vn rincontro.

160 Dichiarandosi, che se la Santità di N. Sig. estinguesse, ò supprimesse per qualsiuoglia causa la detta Gabella, & impositione, in tal caso il presente Appalto s' intenda rescisso, & annullato, e detto Appaltatore non possa pretendere cosa alcuna dalla detta Camera per detta suppressione, & estintione, quale estintione però nō si possa fare durante il presente Appalto, se non seguita prima l'estintione della Gabella della Carne, stante che nel farsi quest' Appalto si è hauuto dall' Appaltatore particolar riguardo al guadagno, che gli puol dare la macina.

161 E per facilitare a detto Sig. Appaltatore l'erettione d'vna Casa di negotio in Roma in euento, che si erigessero nuoui monti, s' hauerà riguardo da Monsig. Tesoriere, accioche habbia qualche Depositario d'essi per tutto il tempo del presente Appalto.

162 Si conuiene, che occorrendo nelli luoghi contenuti nell' Instromento del presente Appalto guerra attuale, ò Peste, che Dio non voglia, per quale detto Tesoriere Appaltatore, & Affittuario venisse dannificato in detti Appalti, sia la Reu. Camera obligata a farli il defalco anno per anno, e per tutti quelli anni, che durerà il danno con bonificare a detto Appaltatore tutto quello, che detratte le spese, hauerà cauato di meno dalli effetti di tutti li detti Appalti vnitamente considerati di quello, che paga di censo, ò sia poco, ò sia molto, senza hauere riguardo alcuno alli anni precedenti, ò susseguenti, ne quali vi hauesse vtile, dichiarando però, che quanto alla Gabella de macinati si debba osseruare quanto sopra si è disposto nel Cap. num. 155. Et occorrendo innondationi, grandini, mortalità grande de bestiami, preparamenti di guerra, prohibitione di commercio, & altri casi fortuiti, per i quali detto Tesoriere riceuesse danni, sia parimente la Camera Apostolica obligata risarglili nel modo sopradetto, ogni volta però, che il detto danno arriui alla sesta parte di quello, che paga di censo.

163 Che il detto Tesoriere, e suoi Compagni come sopra, Ministri, e partecipi del negotio, sicurtà d'essi Tesorieri, e Subappaltatori niuno eccettuato, che habbia annessione, ò dependenza da loro nō possa nelle cause ciuili concernenti il presente Appalto, e sue dependenze, & in qualsiuoglia cause criminali, etiā grauissime, benche non dependenti dal presente Appalto, ne sotto qualsiuoglia pretesto, ò colore, ne in qualsiuoglia modo essere molestati da alcuno Tribunale della Prouincia di Romagna, ne da altro anco di Roma, ne a quello, ò a quelli siano soggetti in modo, ò conto alcuno, ma immediatamente, e solamente al Tribunale di Monsig. Illustrissimo Tesoriere Generale, in modo, che ne meno alcuno di detti Tribunali della Prouincia, ne altri anco di Roma possino hauere autorità alcuna sopra li libri, scritture, & ogn' altra cosa spettante, e pertinente a detto Tesoriere, suoi compagni, ò partecipi, ò sicurtà, e loro Ministri, ma in tutto, e per tutto siano soggetti a detto Monsig. Tesoriere Generale solamente, e priuatamente, e non altrimente, ne in altra maniera.

164 Pa-

164 Parimente concede Monsig. Illustrissimo Tesoriere sudetto in nome della sopradetta Camera à detto Conduttore, suoi Ministri, e Seruitori attuali, come ancó alli suoi Subconduttori, e Ministri d'essi, che effettiuamente seruiranno nel detto negotio tutti li priuilegij, & essentioni, che godono, e possono godere gl' Appaltatori, & Officiali Camerali, con facoltà di poter portare cosi di giorno, come di notte in detta Prouincia, e fuori per tutto lo Stato Ecclesiastico ogni sorte d'Armi offensiue, e difensiue, con lume, e senza nell' istesso modo, e come le portano, e possano portare gl' altri Officiali delle Corte delli luoghi, oue si trouaranno.

165 Promette detto Monsig. Illustrissimo Tesoriere Generale in nome di detta Reu. Camera far confermare li presenti Capitoli per motu proprio di N. Sig. con tutte le clausule, e derogationi solite, e necessarie ad ogni richiesta di d. Appaltatore. E per maggiore sicurezza della Reu. Camera, e per l' inuiolabile osseruanza delle cose contenute nel presente Instromento, e Capitoli detto Sig. Granara sia tenuto, si come detto Sig. Gio. Carlo Lassi à nome come sopra promette per tutto Luglio 1673. quattro mesi prima d'entrare nell' Appalto dare, e prestare per la somma di scudi quarantamila sicurtà idonea à contentamento di Monsig. Illustrissimo Tesoriere ò vero d'obligare a fauore della Reu. Camera luoghi ducento monti Camerali, quali oblighi debbano durare finche resti finito il presente Appalto, e pagato intieramente tutto ciò, che per occasione d'esso restasse debitore il detto Sig. Granara, e che restino intieramente adempite tutte le cose nel medesimo Instromento, e Capitoli contenute, e prima d'hauer dato detta sicurtà, & obligati detti luoghi de Monti non possa esigere cosa alcuna de sudetti Appalti. Girolamo Gastaldi Tesoriere Gen. *Michel Angelo Zaccaria Comm. Gen.*

Quę quidem pacta, & Capitula, & omnia, & singula in eis, & presenti Instromento contenta, & expressa dictus Illustrissimus, & Reuerendissimus D. Thesaurarius, ac dictus D. Io. Carolus Lassius nominibus, & rati promissione quibus supra respectiue promiserunt &c. semper, & perpetuò habere rata, & grata &c.

illaque

illaque inuiolabiliter attendere, & obseruare &c. contraq; non facere, dicere, excipere, & opponere, seu venire sub quouis prætextu, causa, capite, ingenio, vel quæsito colore alias &c. etiam ad omnia damna &c. de quibus &c. pro quibus &c. dictus Illustrissimus, & Reuerendiss. D. Tesaurarius nomine d. Reu. Cam. Apost. ac perinserti Chirographi vigore, & alijs omni &c. eamdem Reu. Cameram Apostolicam, illiusque bona, effectus, & Iura, non autem se ipsum, nec suos hæredes, minusq; bona, neque Iura, de quo &c. & præscriptus D. Io. Carolus Lassius Procurator. quo supra nomine d. D. Bonifatium Granaram, eiusque hæredes &c. bona &c. ac iura &c. in ampliori Reu. Cameræ Apost. forma cum solitis clausulis &c. citra &c. obligau. cuicũq; appelat. &c. renuntiauerunt &c. & in mandatũ executiũ &c. vnica &c. consenserunt &c. sicq; tactis pectore, & script. respectiuè iurarunt &c. super quibus omnibus, & singulis premissis petitum fuit à me Not. pub. infrascripto, vt vnum, vel plura, publicum, seu publica conficerem, atque traderem Instrumentũ, seu Instrumenta quæcumque, prout opus fuerit, & requisitus ero: Actum Romę, in Palatio solitę habitationis dicti Illustrissimi, & Reuerendissimi D. Tesaurarij posito in regione Arenulę præsentibus ibidem audientibus, & intelligentibus D. Cæsare Sacco filio q. Iosephi Romano, & D. Petro Palmerio filio q. Lelij de Scantilia in Sabinis testibus ad prædicta omnia, & singula vocatis, habitis specialiter atque rogatis.

Ego Franciscus Antamorus Reu. Cam. Apost. Secret. & Cancelarius de præscriptis rog. præsens Instrumentum subscripsi, & publicaui requisitus, &c.

Loco ✠ signi.

In nomine Domini Amen. Fidem facio per præsentes Ego Reu. Cam. Apost. Secretarius, & cancelarius infrascriptus qualiter sub die vltima Mensis Aprilis 1674. Perillastris, & Adm. Excel. D. Antonius Vegllius Agens Illustrissimi D. Bonifatij Granaræ Thesaurarij Prouintiæ Romandiolæ ad docendum prædictũ D. Bonifatium suum principalem fuisse ratificatum Instrumentum supradicti Appaltus Thesaureriæ Romandiolæ

diolæ, & annexorum ad formam promissionis eius nomine factæ à D. Ioanno Carolo Lassio tempore stipulationis eiusdem Instrumenti, facto mihi &c. consignauit Instrumentum publicum eiusdem ratificationis sub die 20. Septembris 1673. per D. Mattheum Corellum Not. pub. Rau. rogatum prout in folijs tenoris prout in eo petens &c. omni &c. super quibus &c.

Ità est Mattheus de Angelis Reu. Cam. Apost. Secretarius.

Loco ✠ signi.

CLEMENS PAPA X. Motu proprio &c. Pastoris æterni vices in terris quamquam immeriti gerentes curis vigilamus assiduis, studijsque nitimur indefessis, vt ea, quę nostro, & Reu. Cam. Apost. nomine in fauorem contrahentium cùm ea promissa sunt. illibata, & firma semper remaneant, eaq; propterea approbationis, & innouationis nostrę munimine roboranda censemus. Cum itaque Nos Thesaurariam Prouincię Nostrę Romandiolę, ac bona S. Mauri Iouedię, & Prædij nuncupati di *Gambettola*, Vndecim Castella, Salia forensia, Salariam Ceruię, Cesenatici, & Comaclij, Gabellas trium quatrantium super qualibet libra Carnis, necnon Iuliorum trium super macinatu respectiuè impositas, Castrum Rij cum omnibus, & singulis iuribus, membris, & pertinentijs eidem Tesaurarię annexas locare, & in Appaltũ concedere voluissemus, mandauimus per speciale Chirographũ manu nostra sub die nona Septembris 1671. signatum Reuerendissimo Cardinali Hieronymo Gastaldo tunc Reu. Cam. Apost. Tesaurario, vt appaltum prædictum pro annua responsione, scilicet Thesaurariam prædictã Romandiolę librarum centum duodecim millium octingentarum octaginta nouem, solidorum decem, & octo, & duorum denariorum Cameralium, cum augumento solidi dicti Census scut. trium millium quingentorũ monetę, Iul. x. pro scuto, Bona S. Mauri, Gouedię, & Prædij nuncupati di *Gambettola* scutorum duorum millium monetę similis, vndecim Castella scutorum mille monetę. Transitus per flumen Padi, & Ciuitatem Anconę Salium forensium scutorum quattuor mille, & centum monetę, Salariam Ceruię, Cesenatici, & Comaclij

maclij scutorum duodecim millium similium, gabellam trium quatrenorum pro qualibet libra carnis scutorum viginti milliũ octingentorum monetę, Gabellam Iul. trium macinatus scutorũ triginta nouem millium trecentorum sexaginta similium, Bona vero Castri Rij scutorum sexcentum monetę similis vltra regalias. Dilectis filijs nostris Reuerendissimo Cardinali Camerario, ac Tesaurario Generali, cæterisq; Cameralibus debitas. Dilecto filio nostro Bonifatio Granarę suisq; hæredibus, & successoribus, ac personis, & socijs ab eo nominandis per Nouennium à die prima Decembris 1673. ac respectiue prima Ianuarij, & prima Iulij 1674. & quoad gabellam Carnis die Dominico Palmarum eiusdem anni 1674. incipiendum, & vt sequitur finiendum; Cumq; sicut accepimus idem Reuerendissimus Cardinalis Gastaldius virtute supra enunciati Chirographi sub die 7. Aprilis 1672. Instrumentum appaltus Tesaurarię, & aliorum prædictorum pro annuis responsionibus, ac tempore superius expressis, pactisque, & Capitulis in eodẽ Instromento per acta dilecti filij Francisci Antamori tunc dictę nostrę Cam. Notarij contentis, & expressis, ac de speciali nostro ordine, & mandato firmatis fauore dicti Bonifatij Granaræ stipulatus fuerit. Nos propterea volentes, vt ea omnia quę de mandato, & voluntate nostris gesta sunt suum plenarium sortiantur effectum motu simili, & ex certa scientia, & deliberata voluntate, ac de Apost. potestatis plenitudine de contentis in prædicto Instrumento informati, illiusq; totum, & integrum tenorem de verbo ad verbum præsentibus pro expresśis, insertis, & registratis habentes, Instrumentum infrascripsum, omniaq; pacta, & Capitula Appaltus huiusmodi, cæteraque in eis contenta in omnibus, & per omnia confirmamus, & approbamus, ac illis Apostolicę firmitatis robur adijcimus, omnibusq; & singulis tàm Iuris, quàm facti, & solemnitatum quantumuis necessariarum substantialiũ, & formalium etiam ex dispositione Constitutionis fel. recor. Pij Papæ IV. Prædecessoris nostri, & aliarum quorumcumq; Constitutionum Apostolicarum requisitarum defectibus, si qui forsan in præmisśis interuenerint, motu, scientia, & potestatis ple-

nitudine

nitudine similibus omnino supplemus, prædictumq; Instromentum, Capitula, & pacta omniaq; alia, & singula in eis contenta quæcumque, licet iuxta eiusdem Pij Constitutiones, ac præuijs edictis licitationibus, & subhastationibus plus offerenti, & ad extinctionem candelę, seruatisq; alijs diligentijs, & solemnitatibus solitis, & requisitis factum, & stipulatum non fuerit, nihilominus idem Instrumentum, & in eo contenta firmitate inconcussa substineri, ac inuiolabiliter, & in fide, & verbo Romani Pontificis attendi, & obseruari debere decernimus, & mandamus, & ad huiusmodi obseruantiam Nos, successoresque nostros, ac Sanctam Sedem, & Camerã Apost. omniaq; eorum bona redditus, & Iura in Ipsius Cam. ampliori forma obligamus, & hypothecamus, ac pro potiori cautela iterum, & denuo Appaltum prædictum cum omnibus, & singulis honoribus, oneribus, facultatibus, auctoritatibus, clausulis, & cautelis, Edictis, & Bannimentis solitis, & consuetis, ac in eiusdem Instrumento, & Capitulis conuentis, annuaque responsione, cæterisque alijs in præsentis Instrumento, & Capitulis expræssis, etiã si ab alijs maius prætium, melioresque conditiones offerantur in locationem, & affictum prædicto Bonifatio Granarę suisq; pactis, vt supra concedimus, atque assignamus, eosque in quieta, & pacifica possessione seu quasi Appaltus prædicti, illiusque Initum quocumque dicto tempore durante contra quoscumq; manutenendos, & conseruandos fore, & esse decernimus, mandamus & declaramus, ac contra Instrumentum prædictum, illius Capitula quæcumq; præsentemque motus proprij nostri cedulam, eiusque tenorem minimè molestari, inquietari, neque impediri posse, minusque infrascriptam motus proprij cedulã de subreptionis, & obreptionis vitio, aut intentionis nostrę, vel alio quouis defectu licet iuxta aliam eiusdem Pij IV. prædecesoris nostri de registrandis gratijs, quodcumque Camerę interesse concernentibus editum constitutionem in eadem Camera præsentata admissa, & in suis libris registrata non fuerit, minusque illam, nec supradicti Appaltus Instrumentũ, illiusq; Capitula, & in eo contenta quæcumque, etiam sub prætextu enormis, & enormissimę læsionis, euidentisque ipsius Camerę vtilitatis, etiam quod maius pretium, melioresque conditiones ob-

latę fuerint, aut alia qualibet causa ratione, capite, vel pretextu, etiã hic nõ expressis & necessariò imprimẽdis incogitatis, ac in corpore Iuris clausis vel nõ clausis in totũ vel in partẽ argui impugnari, rescindi restringi, vel limitari, ac dictam responsionem augeri nullatenus posse neq; debere iubemus volumus, & mandamus, & si secus fiat quod factum fuerit, toties illa in pristinum restituta, & plenè reintegrata validiora, & efficaciora, & perinde, ac si de Venerabilium fratrũ nostrorũ S. R. E. Cardinalium consilio, & assensu consistorialiter emanassent perpetuò fore, & esse, ac censeri, præsertimque nostri motus proprij cedulam vim valido, & solemnis contractus inter Nos, & Sedem prædictam ex vna, ac prædictum Bonifatium Granaram suosque prædictos ex altera partibus legitime initur, etiam vtrisque Iuramentis, & obligationibus Cameralibus vallatùs habere, & obtinere, eaque ad omnia, & singula præmissa plenè probanda sufficere, nec ad id alterius probationis adminiculum requiri, sicque, & non alias in præmissis omnibus, & singulis per quoscumque Iudices etiam Commissarios, & ordinarios, extraordinarios, delegatos, subdelegatos, etiam Curię Causarum Camerę prædictę, ac Sac. Palatij Apost. Auditores, necnon Cameram Apost. illiusque Commissarium, Thesaurarium, Decanum, Clericos, Præsides, ac S. R. E. Cardinales etiam de latere Legatos in quacumque Instrumenta sublata eis quauis aliter iudicandi, & interprætandi facultate iudicari, & deffiniri debere, initumque, & inane quidquid super his à quoquam contigerit attentari pariter decernimus, & declaramus, mandantes propterea eiusdem Camerę Thesaurario, Decano, Clericis, Præsidentibus, cæterisque Iusdicentibus, & Officialibus quacumque auctoritate fungentibus, & functuris, etiam Cardinalibus de latere Legatis tàm coniunctim, quàm diuisim quatenus Imstrumentum prædictum, illiusque Capitula quæcumque, necnon etiam Edicta superius enunciata, ac in futurum desuper publicanda, omniaque prædicta, ac præsentis motus proprij nostri cedulã, & in eis contenta quæcumque inuiolabiliter, & ad vnquam obseruent, & ab alijs obseruari faciant, & mandent, Contradictores quoslibet, & Tabellas per censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaque Iuris, & facti remedia

neces-

necessaria, & opportunã Appellatione postposita compescendo nõ obstantibus præmissis, nec eiusdem Pij super reformatione Cameræ, & de registrando, ac quibuscumque alijs Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, etiam Iuramento Apostolica confirmatione roboratis, statutis, reformationibus, consuetudinibus, priuilegijs, quoque indultis, & litteris Apostolicis, etiam motu proprio, ac cum quibusuis clausulis, & decretis etiam irritan. ac quibusuis alijs facultatibus sub quibuscumque tenoribus, & formis alicui ex prædictis confirmatis, & innouatis, necnon Cam. Apost. regulis, iuribus, legibus stilis, cæterisque alijs dispositionibus quibus omnibus, etiam si de illis expræssa mentio foret facienda eorũ tenores hic pro expressis, & de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrarijs quibuscumque. Decernentes insuper huius motus proprij nostri Cedulę solã signaturam nostrãm sufficere, absque alia data, & registratura illique, & tramsumptis, seù exemplis illius, etiam impressis manu alicuius Cam. Apost. Secretarij, & Cancellarij subscriptis, ac Sigillo dicti Camerarij sui Thesaurarij, vel alterius personę in dignitate Eccles. constitutę munitis plenam fidem in Iuditio, & extra, ac vbique locorũ adhiberi, & si Conductori prædicto siue alijs ab eo nominandis videbitur tàm in forma breuis, quàm sub plumbo cum omniũ, & singulorum præmissorum, & aliorum necessariorũ cum ampliori specificatione, & expressione, ac etiam cum insertione Instrumenti, & aliarum quarumcumque scripturarum desuper necessariarum alijsq; clausulis præmissis confirmationem desuper expediri posse. Regula quauis alijsque contrarijs non obstantibus quibuscumque fiat, motu proprio &c.

Sumptum in suo originali, cum quò facta collatione concordat, salua semper &c. Iu quorum fidem, &c.

Matthæus de Angelis Reu. Cam. Apost. Secretarius, & Cancellarius.

TAVOLA.

Delli prezzi, che il Signor Tesoriere di Romagna Appaltatore delle Saline di Ceruia, Cesenatico, e Comacchio douranno riscuotere dall' apiè descritti per li Sali, che li consegnaranno per le forniture delli loro luoghi, come si è costumato per il passato, saluo però sempre il solito, e giusto prezzo, se si facesse errore in qualche luogo, quali consegne doueranno farsi nelli tempi, e modi consueti, & alle misure, e pesi soliti, come si dichiara nelli Capitoli stipulati con la Reuerenda Camera, e questi oltre il bolognino per Sacco già accresciuto per la fabricatura, come si è pratticato per l' addietro; Dichiarando, che quelli sono notati douer pagare in scudi d' oro, s' intende siano obligati, e che debbano fare li pagamenti in scudi d' oro effettiui, ò loro valuta, secondo si è osseruato nelli Appalti passati de' Signori Capponi, Spada, e loro successori, & vltimamente Buondelmonte, e Buonguglielmi.

Bologna à soldi ventiquattro il sacco, che soldi cinquant' otto fanno vn ducato d' oro largo da ridursi, e pagarsi conforme al solito, & ogni sacco libre trecento sessanta peso di Bologna.

Marca à scudi sedici b. 80. di moneta di Paoli 10. per ogni cento Muggetti di libre ducento cinquanta due, peso di Marca.

Perugia à scudi venti d'oro per ogni cento Mogetti di libre ducento cinquanta due, peso dell' Vmbria.

Città di Castello à scudi venti simili per ogni cento Moggetti, come sopra.

Città della Pieue a detto prezzo, e peso in tutto come sopra.

Citerna a detto prezzo, e peso.

Castiglione del Lago a detto prezzo, e peso.

Montone a detto prezzo, e peso.

Ancona a giuli trè, e mezzo il Sacco di libre trecento trenta di quel peso.

Ferrara Sacca cinquemilla de libre trecento sessanta, peso di Bologna per il prezzo della fabricatura, e volendo maggior quantità a paoli sette il Sacco.

Mode-

Modena Sacca quindicimila del medemo peſo al prezzo della fabricatura.

Comacchio Sacca duemila del medemo peſo a paoli ſette il Sacco.

Vrbino à ſcudi dicinoue d'oro per ogni cento Moggetti di libre ducento nouanta due peſo d'Vrbino, con dichiaratione, che quanto alla valutatione dello ſcudo d'oro ſi rimette alla diſpoſitione del Capitolo nu. 75, dell'Appalto, ò ſia 70.

Seguono li luoghi della Prouincia di Romagna, che pagano il Sale, come appreſſo, ſaluo però ſempre il ſolito, e giuſto prezzo, ſe ſi faceſſe errore in qualche luogo.

RAuenna a ſoldi ventiſei il Sacco, che ſoldi ſettanta fanno vn ſcudo d'oro.

Rimini à ſcudi quarant'vno, e due terzi d'oro il cento delle Sacca.

Ceſena a lire quattro, e mezza il Sacco detrattone le ſpeſe.

Forlì a lire quattro, e ſoldi cinque il Sacco, detrattone le ſpeſe di quattrini quindeci il Sacco.

Faenza a due quinti di ſcudo d'oro per Sacco.

Imola a ſcudi quarantadue, e quattro quinti d'oro ſimili il cento de Sacca.

Briſighella a ſcudi trentaquattro, e vn quarto d'oro il cento de Sacca.

Bertinoro a ſcudo vno d'oro il Sacco.

Ciuitella a Bolognini trentanoue, e dui in eirca il Sacco.

Sauignano a quattro ſettimi di ſcudi d'oro il Sacco.

Forlimpopoli a ſcudi quarantacinque, e tre quarti ſimili il cento de Sacchi.

Meldola a Bolognini vent'otto il Sacco.

Bagnara a ſcudi quarantadue, e quattro quinti d'oro il cento de Sacchi.

Gambettola, e Caſtelnouo a paoli ſei il Sacco.

Caſtel Bologneſe a mezzo ſcudo d'oro il Sacco.

Dozza a ſcudi quarantadue, e quattro quinti d'oro il cento de Sacchi.

Castel Guelfo a ſcudi trentaquattro, e vn quarto d'oro il cento de Sacchi.

Ceruia a Bolognini trentadue il Sacco.

Solarolo a mezzo ſcudo d'oro il Sacco.

Calcagnini a Bolognini cinquanta il Sacco.

Mercato Saracino a ſcudi quaranta d'oro il cento de Sacchi.

Gatteo a mezzo ſcudo d'oro il Sacco.

Toſſignano, e Fontana a ſcudi quarantadue, e quattro quinti d'oro il cento de Sacchi.

Poggio di Berni a mezzo ſcudo d'oro il Sacco.

Diolaguardi a due quinti de ſcudi d'oro il Sacco.

San Gianni a Bolognini vinticinque il Sacco.

Montenouo a mezzo ſcudo d'oro il Sacco.

Todorano a ſcudi quaranta ſimili il cento de Sacchi.

Sogliano a ſcudi vent'otto, e mezzo ſimili il cento de Sacchi.

Chiazzolo a mezzo ſcudo d'oro il Sacco.

Monte Aguzzo a due quinti di ſcudi d'oro il Sacco.

Piangiano a Bolognini trentacinque il Sacco.

Coriano a due quinti di ſcudi d'oro il Sacco.

Sorriuoli a due quinti di ſcudi d'oro il Sacco.

Lonzano a paoli dieci il Sacco.

Montebello a mezzo ſcudo d'oro il Sacco.

Balagnolo a due quinti di ſcudo d'oro il Sacco.

San Marino a Bolognini trenta il Sacco.

Roncofredo a ſcudi trent'vno, e tre quinti d'oro il cento de Sacchi.

Verucchio a mezzo ſcudo d'oro il Sacco.

Talamello a ſcudi vent'otto, e mezzo d'oro il cento de Sacchi.

Scorticata a due quinti di ſcudi d'oro il Sacco.

Ardiano a due quinti di ſcudi d'oro il Sacco.

Pagliano a due quinti di ſcudi d'oro il Sacco.

Sant'Arcangelo a lire ſei il Sacco dedotte le ſpeſe.

Gaggio, e Fornione, a ſcudi quarantacinque, & vn quarto d'oro il cento de Sacchi.

Il Sale douuto per Elemoſina alli luoghi Pij, che ne hanno, ò haueranno la conceſſione, che dourà darſi con la fede de' ſuperiori

do

de loro conuenti a ragione di libre quindeci p ciascun Religioso l' anno, e di quello che si dispensa per Regaglie a diuersi Ministri secondo il solito, quale si calcola importi in tutto circa Sacca cent' ottanta l' anno, se ne fà buono dalla Reuerenda Camera il prezzo all' Appaltatore, cioè la metà di Ceruia a Bolognini dodeci il Sacco, e la metà del Cesenatico a Bolognini quattro, e cinque ottaue il Sacco.

Sig. Bonifacio Granara Tesoriere della Prouincia di Romagna, & Appaltatore delle Saline di Ceruia, Cesenatico, e Comacchio, se li consegna la presente Tauola delli Prezzi, che dourete riscuotere per li Sali, che durante il tempo dell' vostro Appalto di d. Saline da cominciare al primo di Luglio 1674. prossimo à venire, e da continuare come segue à tutto Giugno 1683. Consegnarà, ò farà consegnare per la fornitura delli luoghi retroscritti conforme il solito costumato per l' addietro, conforme la quale si contentarà. Di Casa questo dì 27. Giugno 1674.

Gio. Francesco Ginetti Tes. Gen.

Michel' Angelo Zaccharia Com. Gen.

Gio. Battista Valenti Computista.

Rubricella de Capitoli di Romagna, & Annessi.

Rubricella de Sali.

Rubricella della Carne.

Rubricella del Macinato.

ESVRIENTES SATVRABVNTVR
GRANARIA